

CXCI^a TORNATA

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 10358	legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica	10390
Dichiarazioni di voto	10358	« Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuali comunali »	10390
Dimissioni	10358	« Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei Riformatori governativi »	10391
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume »	10392
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno »	10388	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari »	10393
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 »	10388	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale »	10393
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico ».	10389	(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore delle industrie delle costruzioni navali »	10389	« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928, al 30 giugno 1929 ».	10360
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore delle industrie delle costruzioni navali »	10389	Oratori:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara ».	10389	BOTTAI, sottosegretario di Stato per le corporazioni	10375
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno a trattamento di favore »	10390	CHIMIENTI, relatore	10372
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova »	10390	CICCOTTI	10360
« Conversione in legge del Regio decreto-		DIENA	10368
		(Presentazione di)	10358, 10367
		Giuramento (dei senatori Appiani, Cittadini, Salandra)	10359, 10368
		Nomine di commissari	10396
		Relazioni (Presentazione di)	10368, 10371, 10394
		Uffici (Riunione degli)	10359
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	10394

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per le corporazioni, per l'interno, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berenini, per giorni 8; Lustig, per giorni 10; Grandi, per giorni 3; Mangiagalli, per giorni 5; Rajna, per giorni 5; Ronco, per giorni 10; Malagodi, per giorni 12; Pescarolo, per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Sono pervenute all'Ufficio di Presidenza dichiarazioni degli onorevoli senatori Contarini, Millo e De Lorenzo Giuseppe, affermantì che se gli stessi si fossero trovati presenti alla seduta del 12 corrente avrebbero dato voto favorevole al progetto di legge riguardante la « riforma della rappresentanza politica ».

Dimissioni.

PRESIDENTE. Alla Presidenza è pervenuta la seguente lettera:

« 30 maggio 1928.

« On. Presidenza del Senato,

« Poichè la designazione del mio nome fra i componenti della Commissione parlamentare che deve dare parere sul coordinamento della legge elettorale politica colla riforma testè votata dal Parlamento, trae la sua ragione dall'avere io fatto parte dell'Ufficio centrale, che riferì su tale riforma, così debbo dichiarare come, col riconfermare in seno a quest'uf-

ficio il parere contrario, già espresso dall'Ufficio V, abbia dichiarato di ritenere esaurito il mio mandato astenendomi perciò dal prendere parte all'approvazione della relazione De Vito: altrettanto doverosa è la coerenza che mi porta a declinare dal fare parte della Commissione parlamentare il cui compito implica l'applicazione integrale della legge sulla rappresentanza politica.

« Con ossequio

« dev.mo

« LUCA BELTRAMI ».

Se non si fanno osservazioni, le dimissioni del senatore Beltrami sono accolte.

In fine di seduta farò conoscere il nome del senatore che sarà chiamato a sostituirlo.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda Foreste Demaniali ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito i senatori Della Noce, Bellini, Sittà, Mariotti, Morpurgo, Melodia, Simonetta, D'Andrea, De Blasio, Garbasso a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DELLA NOCE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento ».

BELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del consiglio comunale di Milano ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno ».

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro-viveri al personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione ».

MELODIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana;

« Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia ».

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, concernente la trasformazione dell'Archivio provinciale di Caserta in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli ».

DE BLASIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata amministrazione provinciale di Caserta ».

GARBASSO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Della Noce, Bellini, Sitta, Mariotti, Morpurgo, Melodia, Simonetta, D'Andrea, De Blasio, Garbasso della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Giuramento dei senatori Appiani e Cittadini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giovanni Appiani, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Morello e Bonicelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il sig. Giovanni Appiani è introdotto nel-

l'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al sig. Giovanni Appiani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo ammetto all'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Arturo Cittadini, invito i senatori Brusati Ugo e Romeo delle Torrazze a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Arturo Cittadini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Arturo Cittadini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo ammetto all'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo bilancio.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, io dovrei cominciare forse con un preambolo per scusarmi se in pochi giorni prendo la parola per la terza

volta. Potrei anche dire che sono stato incitato da colleghi che pure non dividono tutte le mie opinioni. Ma, benchè qui l'onorevole senatore Morpurgo si offra a farmi da testimone, io rischerei di imbartermi in una certa incredulità.

D'altra parte perchè dovrei scusarmi? Qui siamo appunto per discutere e perchè ognuno renda conto a se stesso e agli altri di ciò che pensi e intenda fare su quelli che sono i principali compiti dello Stato. E del resto io mi sottopongo a una fatica: non sono giovane come quei baldi sottosegretari che ieri m'interrompevano con tanta vivacità; e uno dei quali voleva confondermi col farmi credere che non intendeva un verso latino in tanto rifiorire di romanità.

Io non parlo, certo, in modo da entrare in grazia del Governo.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. È escluso.

PRESIDENTE. On. Ciccotti, mi pare che queste giustificazioni siano superflue perchè nessuno le contesta il diritto di parlare. Ella sa che la libertà di parola è pienamente garantita per tutti!

CICCOTTI. Onorevole Presidente io non ne dubito e rendo ragione — non dirò lode — a Lei, riconoscendo che Ella tutelerebbe questa libertà, se fosse compromessa; ma Ella intende benissimo che, al di fuori del regolamento, può esservi una opportunità di spiegare il modo e la discrezione con cui uno se ne serve.

Io volevo cercare di fare intendere al Senato la necessità che un argomento di tanta importanza, come quello che abbiamo a trattare, sia oggetto di una più larga discussione. Tanto che, se avessi autorità per farlo, pregherei l'onorevole Presidente perchè veda se, in una riforma del regolamento, non sia il caso di risalire all'uso dell'antico Senato romano, in cui chi presiedeva invitava i membri più autorevoli dell'assemblea ad esprimere la loro opinione. Nel qual caso quelli che, come me, sono degli ultimi venuti, potrebbero limitarsi ad ascoltare e segnare semplicemente col passo, come si vuole facessero i *pedarii* dell'antico Senato, il loro voto.

Dicevo dunque che non posso, per quel che dico e pel tono stesso del discorso, cercar benemerenzze in alto o favore al difuori, dove

arriva forse, e non sempre, appena un'eco informale delle nostre parole.

Quando si era in guerra, ogni Nazione pubblicava i suoi bollettini in cui, chi scriveva era sempre vincente: noi non abbiamo nemmeno i bollettini e ci troviamo nella condizione di veder travisata in ogni forma la nostra opinione. Ma di ciò non ci preoccupiamo: torna di moda Tacito, come tornava ai tempi della Rivoluzione francese quando Camillo Desmoulin, sotto il regno di Robespierre, traduceva per suo giornale quell'autore; e Tacito accenna anche che si può e si deve parlare: « *sine ambitione aut gratia, bonae tantum conscientiae praetio* ».

D'altra parte credo che, oggi, si sia impegnati a parlare, da parte di quelli che hanno votato contro la riforma della rappresentanza politica, da una parola del Capo stesso del Governo.

L'on. Mussolini disse, principiando il suo discorso, che, tra lui e gli avversari, si parlava una lingua diversa. Ed anche nell'atteggiamento esteriore egli mostrava il disappunto di non trovare il punto in cui riuscisse intendersi.

L'on. Mussolini questa volta non fu originale: la frase era stata adoperata da Teodoro Mommsen quando, parlando degli etruscologi, disse che « non arrivavano ad intendersi perchè parlavano tutti una lingua diversa ».

Ora l'organizzazione di cui questo bilancio è il riflesso e di cui il Ministero che lo presenta è lo strumento, può essere campo in cui, non dico si possa intendersi, ma spiegarsi. E, mentre l'etrusco accenna forse a essere inteso, vediamo se possiamo comprendere qualche cosa di questo altro e più difficile etrusco, che è la situazione politica odierna.

Ne parlerò in una maniera serena, come lo vuole l'argomento.

Il Governo esprime il proposito che occorra orientare se stesso e l'Italia verso quello che egli chiama lo Stato corporativo; onde dovrebbe venire il rinnovamento, la catarsi della vita e delle fortune italiane. In tale intento il Governo assume di combattere in tutte le sue propaggini quella rivoluzione francese che fu l'esplosione turbinosa e solenne di tante energie accumulate nei secoli e per cui, rotte le strutture e sopra-strutture dello Stato tradizionale, il Paese, la Società, sarebbe stata

lasciata ad una competizione disordinata di individui in cerca di un equilibrio, spesso non raggiunto, sempre in ogni modo turbato.

A questo ordine politico sociale, il quale è fuso e confuso con la stessa civiltà moderna da un secolo e mezzo a questa parte, il Governo intende sostituire un ordine nuovo; secondo il quale, non più al solo sistema politico, ma a tutto il corpo sociale s'imporrebbe una struttura schematica, non lasciando più, all'azione liberamente combinata degli individui ma affidando ad organizzazioni corporative imposte dallo Stato, e che svolgono la loro attività sotto gli auspici dello Stato, il compito di comporre tutti i conflitti sociali.

Espressione pratica di questo indirizzo sono i Sindacati, che si sono organizzati, e le Corporazioni, le quali si vedono lontane sull'orizzonte, ma di cui non si scorge ancora, nè si conosce la forma.

« Tutto-nello Stato, per lo Stato, con lo Stato », ecco la formula in cui, con tutti i difetti di metodo che sono nelle formule molto abbreviate, si suole compendiare l'indirizzo che dovrebbe seguire l'Italia nello svolgimento di questo programma.

È un archetipo, dunque, questo. E, come tutti gli archetipi, tutti i disegni intesi a ricostruire il mondo sopra schemi preconcepiuti, impone molta cautela, e non può non suscitare delle diffidenze, e andare incontro a una punta di scetticismo, quale può essere suggerito dall'esperienza di analoghe prove fallite.

La Società, nelle sue origini come nel suo sviluppo, è una formazione naturale; e tutti quelli che hanno voluto imporre a questa società archetipi, che poi possono finire con l'essere spesso delle camicie di forza, sono andati ordinariamente incontro all'insuccesso, che non è stato solamente insuccesso personale, ma ha avuto anche delle ripercussioni non liete in tutte le fasi della ulteriore vita economica e sociale.

Carlo Marx, il quale, come anche i più grandi, non può vivere in tutta l'opera sua, e della cui opera una parte si può ben ritenere caduca, ma molta è ancora viva, segnò anche nella storia del pensiero e della vita sociale questo indirizzo, combattendo contro quello che chiamava socialismo utopistico. Purtroppo i socialisti italiani non hanno mai troppo letto neppure Marx, nelle cui opere la stessa

parola di « socialismo » non ricorre spesso, e più per combatterne le espressioni utopistiche. Certo egli non pregiava, neppure nell'espressione teorica, concezioni schematiche di « Stato futuro », di cui poi una redazione ultima e popolare fu l'opera del Bellamy « Nel 2000 » che disegnava appunto una Società preconcetta, studiata perfino nei suoi minimi particolari.

L'organizzazione che il Governo va disegnando e attuando, forma bastarda di un ibrido socialismo utopistico o socialismo di Stato, se le si può dare una definizione, risente soprattutto di questo metodo artificioso.

E questa organizzazione, questo proposito, il Governo ha cercato di tradurre in atto con la legge del 3 aprile 1926; vediamo in quale maniera e con quali effetti.

Per l'art. 1º, come si sa, basta l'adesione del decimo di ogni categoria per ottenere il riconoscimento del Sindacato. Con l'art. 2º, si promette anche questo riconoscimento alle Associazioni di lavoratori, che poi non si sa bene come si debbano costituire, perchè la legge lo lascia indeterminato. Queste associazioni dovrebbero poi riorganizzarsi in federazioni e in confederazioni, e in ultimo far capo a quelle corporazioni che non sono state ancora messe in atto, e che non si vede bene, dagli stessi documenti legislativi, in che precisamente debbano consistere e come debbano essere conformate.

A tutto il marzo del 1928, si sono costituite 513 associazioni sindacali per i datori di lavoro, 246 per i lavoratori ecc. Del resto, sono delle cifre, per cui si può far rimando alla relazione che ognuno potrà leggere. Gli iscritti sarebbero 2,809,641 ma solo 2,409,000 avrebbero ritirata la tessera. I rappresentati, nella statistica, sulla carta, sarebbero da 9 a 10 milioni.

Ma come funzionano questi sindacati?

Anche questo non è possibile vedere chiaramente ed esattamente, specialmente da chi non abbia potuto vederli in atto nei vari luoghi, e nelle diverse condizioni in cui operano, essendone fuori.

Ci sono tuttavia dei dati che possono impressionare, non solo chi diverge da questa tendenza, o da questa attuazione che viene

fatta della tendenza, ma anche altri che ne sono dentro.

Si tratta infatti del costituirsi di una vasta, di una grande burocrazia. Nella relazione presentata alla Camera dei deputati si accenna che solo i 137 sindacati, moltiplicati per il numero delle provincie, darebbero luogo a un totale di 12604 ecc. sindacati provinciali, giuridicamente riconosciuti, per cui occorrerebbe assumere altrettanti segretari provinciali o funzionari.

Naturalmente a questi bisognerebbe aggiungere i vari aiutanti e dipendenti di vario genere de' quali non si può preventivamente calcolare il numero. Vengono poi gli addetti alle federazioni, alle confederazioni, alle corporazioni, ai Consigli dell'economia ecc. e a' loro organi di collegamento; e si rischia così di andare all'infinito. Per lo meno si è nell'indeterminato; e in un paese, dove vi è tanta tendenza a cercar e a moltiplicare l'impiego di Stato. Nè si debbono dimenticare gli uffici di collocamento, numerosi da quanto e più de' comuni, che sono ordinati da una legge pubblicata qualche giorno fa e su cui dovrò richiamare l'attenzione. Vedete, dunque, che immensa burocrazia viene a crearsi!

Questo non lo dico già io, ma lo dice anche uno degli aderenti al fascismo, che è stato prescelto a fare la relazione sul bilancio alla Camera e che si esprime così: « L'inquadramento sindacale ha avuto per effetto di attuare e di perfezionare e di completare questo vasto assetto che minaccia di prendere le forme complesse di una nuova e doppia burocrazia. È questo giustificabile? È veramente utile? Può nascondere qualche danno? Sono questi i problemi a cui è difficile dare una risposta immediata ».

Così, da parte di chi pure è di fede non dubbia verso il Governo e ha studiato l'ordinamento, la relazione si conclude in punti interrogativi, che restano oscuri.

E, oltre a tutto, questa che si chiama una « organizzazione », non è un « organismo »: è semplicemente un « meccanismo ».

Dicevo poco fa che la società è l'effetto di una formazione naturale. Qui ci troviamo di fronte a un meccanismo, e ad un meccanismo estremamente complicato, il quale non potrà a meno di intralciare l'opera stessa che dovrebbe realizzare.

Se l'on. Bottai, giovane di tanto ingegno, non fosse stato così subito tratto dalle vicende politiche a così alto grado e avesse potuto impelagarsi nei lavori di erudizione, gli sarebbe accaduto indubbiamente di imbattersi in una certa « Notitia Dignitatum » del quinto secolo dopo l'era volgare, che, insieme al Codice Teodosiano, riflette quel periodo del decaduto e decadente Impero romano e rimase la base dell'ordinamento dello stato bizantino nel periodo che seguì.

Si era voluto, nell'incombente e in parte provocato e aggravato impoverimento, cristallizzare tutta la società e tutte le sue attività credendo di dominarle e galvanizzarle, e si andò incontro a' malanni e alle inevitabili delusioni che si leggono nella storia.

E così, ora: sindacati, uffici di collocamento, consigli di economia: una burocrazia di cui non è possibile ancora nè determinare limiti, nè intendere tutte le funzioni; tutto ridotto a un meccanismo che mi fa ricordare un tipico scritto di Arrigo Heine, dove rappresenta un artefice industriale, che, a gran fatica, aveva costruito un meccanismo in tutto simile a un perfetto organismo vivente, capace di sostituire l'opera umana. Ma a quel meccanismo mancava un'anima; e la cercava; e non la trovava.

C'è l'anima in tutto questo vostro meccanismo? Domandiamolo ancora alla relazione parlamentare; e ci dirà: « Non è il caso di farsi delle illusioni sulla intensità e profondità spirituale che anima l'adesione dei singoli e delle masse al sistema sindacale. Su questo tema mi riservo aggiungere infine alcuni rilievi, ma intanto si può dire che i grandi quadri della organizzazione sindacale sono costituiti ».

Dunque è un meccanismo di cui non si possono stabilire le proporzioni e le attività e che lascia in dubbio se abbia un'anima, cioè, se abbia l'espressione e le condizioni della vita.

Ho accennato a Teodoro Mommsen. Egli si trovò a pubblicare la sua Storia Romana proprio mentre il nuovo cesarismo aveva in Francia il suo battesimo e la sua ascensione; egli, nella sua opera, aveva fatto l'apologia della figura di Cesare. Ma, per quanto come storico celebrasse Giulio Cesare, per altrettanto non aveva in pregio Napoleone III; che anzi, quando questi gli mandò in dono la sua

« vita di Cesare » il Mommsen, col suo fare caustico, volle definirlo un libro buono per ragazzi dai 10 ai 12 anni. E, quando gli si obiettò una sua canonizzazione del cesarismo, rispose che egli aveva fatta l'apologia di Cesare, non del cesarismo; sostenendo che una cellula, per la sua potenzialità di svolgimento, possa e debba sopravanzare tutto quello che sia meccanismo anche il più ingegnoso e perfetto.

Anche qui si ripresenta l'antitesi di forme organiche e meccanismo.

Ma non finiscono qui le preoccupazioni e le obiezioni che si possono muovere a questa organizzazione sindacale, perchè ogni associazione di questo genere ha bisogno di fondi; e fondi si sono dovuti procurare coi cosiddetti contributi sindacali.

A quanto ascendono? Non si potrebbe dire con precisione, ma mi pare di avere veduto che fin'ora ascendono a oltre 190 milioni. E, con una economia come l'italiana, così gravata di imposte e di pesi di ogni genere; con una industria e, in generale, una produzione soggetta ad adottare quelle misure di protezione che sono legittime, che debbono riconoscersi come provvide e filantropiche, ma che possono riuscire anche inceppanti per una produzione iniziale o in via di sviluppo; non so se questi 190 milioni di contributi sindacali, che non hanno trovato ancora il loro punto di arrivo, e si traggono dietro altri contributi supplementari, non siano un'altra cosa che debba destare qualche preoccupazione.

Ma mi si dirà: cos'è si son tracciate le ombre del quadro; si è fatto vedere come questa vasta organizzazione ha i suoi inconvenienti e i suoi pericoli; quale cosa al mondo si può dire che ne sia priva? In cambio e in risposta delle obiezioni si oppone che questa organizzazione sarà un elemento di conciliazione tra il datore e il prestatore di lavoro, sarà un istituto per la eliminazione degli scioperi. E lo spettro degli scioperi atterrisce, sempre, specialmente dopo che si è visto quell'ultimo sciopero dei minatori inglesi, che si dice sia costato all'Inghilterra ben 53 milioni di sterline.

Intendo e apprezzo l'obiezione; ma guardiamola in tutta la sua portata.

La legge, detta della disciplina del lavoro, può dividersi in due parti. La prima arriva fino all'art. 13 e comprende l'ordinamento delle corpo-

razioni e degli organismi sindacali. La seconda parte va dall'art. 13 alla fine e comprende appunto il modo di comporre gli scioperi, di regolare i conflitti del lavoro, avviare i contratti collettivi.

Sono due cose che possono, sotto tanti rapporti, considerarsi se non come essenzialmente separate, certo come molto distinte.

Lo Stato si è venuto formando con l'eliminazione della violenza privata, ma non perciò è occorso irreggimentare tutta la società.

E mi si consenta, per chiarezza, un ricordo personale.

Quando io militavo nel partito socialista, arrivò in Italia il noto libro del Métin « Le socialisme sans doctrines » dove si trattava dell'arbitrato obbligatorio che era stato adottato nella nuova Zelanda e delle altre forme di arbitrato e di conciliazione, adottate in Australia. Io sostenni, dissenziente spesso anche da quelli coi quali mi trovavo a militare allora, sostenni con convinzione che si dovessero propugnare forme di arbitrato; e, intanto, invocavo l'applicazione e l'estensione dell'istituto de' proviviri.

Ora a me pare che, con l'arbitrato obbligatorio e con tutte quelle altre misure che si potrebbero escogitare, e che in parte sono state adottate nella Nuova Zelanda e nell'Australia, o, in forma più semplice in America e altrove coi Consigli di azienda, coi quali si tenta di raggiungere accordi e coalescenza fra datori e prestatori di lavoro, che indubbiamente sono di grande vantaggio per la produzione; a me pare, ripeto, che si possa raggiungere egualmente e sostanzialmente il risultato che si vorrebbe e non si otterrà con quest'alto ordinamento così macchinoso, così costoso, così inceppante.

Ripeto che, anche quando militavo in quei partiti sovversivi che talora erano pure elemento d'ordine più di certi partiti conservatori, anche allora ho sempre lottato, come più ho potuto, contro la incipiente epidemia degli scioperi, perchè ho sempre paragonato lo sciopero ad uno stato di guerra, a cui bisogna addivenire come *ultima ratio*, quando cioè tutti gli altri mezzi si sono sperimentati inefficaci, ma che bisogna pure cercare di stornare preventivamente in ogni modo.

Ora questi mezzi ci sono: c'è l'arbitrato ob-

bligatorio, ci sono forme conciliative, ci sono forme dirò così preventive di carattere economico, giuridico, morale che propiziano un ravvicinamento tra datori e prestatori di lavoro e creano punti di convergenza ad interessi divergenti.

Anche in Inghilterra, nello scorso anno, è stata fatta votare, se pure con grande contrasto dei laburisti, una legge (*Trade disputes and trade Unions bill*) per cui gli scioperi vengono a perdere molta parte di quello che era artificio o coazione. Si è cercato di eliminare il così detto *picketing*, il mezzo cioè di ottenere un'adesione non spontanea allo sciopero. Si è inoltre disposto un controllo sui fondi politici, dando modo agli operai che li abbiano depositati, di ritirarli sempre che vogliano. Sono tutti mezzi che già tendono a limitare in una maniera molto sensibile gli scioperi e col tempo, forse, a obliarli.

Ma si potrà rispondere dal banco del Governo che non si vuole limitare lo sciopero, si vuole vietarlo ed escluderlo in forma assoluta. Ora è questa una delle illusioni che io credo sia molto pericoloso coltivare, quando non si prescindia dalla conoscenza e dallà pratica della realtà. L'assoluto non è di questo mondo e, tanto meno, di questi tempi e di questi luoghi.

Eliminare addirittura lo sciopero, si dice. E si aggiunge: finora, infatti, non abbiamo più avuto scioperi.

Io innanzi tutto non potrei dire se scioperi ci siano o non ci siano stati, date le condizioni in cui si trova la stampa. Porterò un esempio. L'on. Mussolini è stato qui in Senato a parlare nella seduta del 12 corrente, e non aveva davvero bisogno che i senatori, i quali anche altre volte gli hanno espresso segni di deferenza, si levassero in piedi e l'applaudissero prima ancora che avesse aperto bocca. Eppure, con una significativa uniformità, in tutti i giornali che ho veduto, comparve l'attestazione di questo fatto che ognuno degli onorevoli colleghi sa che non è mai avvenuto.

Di fronte a questo e ad altri esempi che potrei menzionare, c'è stato, dunque, o non c'è stato qualche tentativo di sciopero?

Voglio ammettere che non ci sia stato. Lo si deve però più che a questa legge, che non c'era prima del 1926 o era in incubazione, al sistema di coercizione imperante.

Ma anche questo sistema di coercizione può valere davvero e sempre ad eliminare ogni possibilità di sciopero? Non bisogna farsi troppe illusioni specie in tema di movimenti collettivi. Mi dispiace di non vedere il nostro collega Vitelli che va, anch'egli, pubblicando dei papiri greci dell'Egitto dell'epoca dei Tolomei. In quell'epoca vigeva un regime accentrato e autocratico ed una organizzazione rigorosa di monopoli e di classi; eppure quei papiri, di tempi così lontani, ci parlano di scioperi. E ce n'erano stati anche sotto i Faraoni e perfino in Mesopotamia. E che altro erano se non scioperi le guerre servili suscitate per opera degli schiavi, che pure erano tenuti con una disciplina di ferro?

Quello che può evitare gli scioperi, oppure eliminarli in parte (perchè nel mondo bisogna procedere sempre con un concetto di relatività), è lo spirito pratico che può animare le masse, l'esperienza dei capi che abbiano una disposizione a conciliare le vertenze, l'esempio dei danni che si sono avuti e che toccano entrambe le parti.

Gioverà questa legge nel modo com'è congegnata? E sarà stato necessario o utile il suo complicatissimo, burocratico, inceppante sistema?

Non lo credo.

Per giunta, a rendere più ostica questa legge, e a condannarla preventivamente, le si è voluto dare come premessa, condizione e complemento, la contemporanea o conseguente abolizione di ogni franchigia costituzionale e civile, un sistema di coercizione. Cosa che, anche praticata in misura minore, tolse valore ed efficacia, sotto il secondo impero, a misure di favore per i lavoratori. Era quello anche il periodo delle candidature ufficiali, di cui la recente legge sulla rappresentanza politica è una non felice derivazione!

Ma non ho detto tutto su quello che è, in questo ordinamento, la burocrazia.

Qui non è il caso di fare l'elogio della burocrazia, nè di prender occasione per invettive retoriche. La burocrazia ha i suoi difetti e le sue qualità, e soprattutto i difetti delle sue qualità. È certo che la burocrazia finisce col complicare le cose, col rendere lento ciò che potrebbe essere celere, rigido ciò che potrebbe essere elastico.

E se ciò avviene, nel modo che si sa, nell'ordine amministrativo, figuriamoci che cosa sarà e con quali conseguenze nel campo economico, così vario e così mutevole!

Voglio leggere agli onorevoli senatori due articoli dell'ultimo decreto sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro nazionale. Art. 11: «È vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio prestatori di opera disoccupati non iscritti nell'Ufficio di collocamento di cui all'art. 1 del presente decreto. A essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito nazionale fascista e ai Sindacati fascisti».

Art. 14: «Chiunque compie atto di mediazione con violazione delle norme del presente decreto è punito con la multa fino a lire 5 mila. Nei casi di maggior gravità, nei casi di recidiva e quando l'atto di mediazione sia stato compiuto con scopo di lucro, si applica, oltre la multa, la detenzione fino a un mese».

Quest'ultima parte concerne coloro che della mediazione fanno scopo di lucro. Ma io domando a voi, onorevoli senatori, se non vi si è mai presentato qualche povero disoccupato per chiedervi una lettera di presentazione per qualche industriale o per qualche altro datore di lavoro. Da domani, o dal giorno in cui il decreto entrerà in vigore, se voi farete questa lettera, avverrà che la nuova Alta Corte, riformata non sappiamo come, dovrà occuparsi del procedimento penale che verrà iniziato ai vostri danni.

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Lei potrà indirizzare questa lettera all'Ufficio di collocamento, che è un organo dello Stato!

CICCOTTI. Onorevole Bottai, Lei intende benissimo che questi sono appunto i difetti della legge: nel volere spegnere qualunque rapporto privato, qualunque facoltà di scelta e perfino tutto ciò che ha senso di umanità. E quante lettere non si debbono poi dirigere a certi uffici per ottenere che si dia corso anche alle più giuste pratiche arenate e stagnanti!

E qui ancora, in vista dell'interruzione, una digressione, ma non inopportuna: un aneddoto, che non riguarda questo Governo ma un Governo precedente.

Un mio condiscipolo, impiegato in una Pre-

fettura del Mezzogiorno, mi scrisse una volta dicendomi, che quella cittadina umida gli aveva provocato una malattia oculare insistente. Voleva essere trasferito, tanto più che era stato in quella città — e non era residenza grata — tanto tempo.

Scrissi all'onorevole ministro del tempo, esponendo questa condizione che meritava tutto il riguardo. Dopo un certo tempo l'onorevole ministro mi rispose che si sarebbe provveduto. Passarono dei mesi. Gli occhi infermi non potevano aspettare la grazia del ministro, ed allora quel disgraziato tornò a far premure, ad insistere. Alla fine, dopo nove mesi, il ministro rispose che quell'impiegato non era molto capace e quindi non si poteva traslocare. Era la logica della burocrazia! La Prefettura doveva per sempre tenersi quell'impiegato dichiarato incapace, che, alla sua volta, doveva essere condannato a perdere gli occhi in una località malsana!

In tutta la burocrazia che si verrà costituendo non si potranno sfuggire questi ed altri inceppi: anzi essa si troverà implicata viemaggiormente nella difficoltà del compito che deve esercitare.

E, a proposito di burocrazia, io avevo dimenticato una cosa. L'on. Bottai si fa merito, e fa merito al Governo, del fatto che il Ministero che si è costituito non ha una burocrazia vera e complessa. Difatti pare che ci siano soltanto due direzioni generali...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. 65 impiegati.

CICCOTTI. Io non ho qui i dati per poter controllare. Ma, se non erro, quando si parlò di costituire le corporazioni, e venne qui la relativa legge, si disse che si sarebbe provveduto al disimpegno dei servizi senza aumento di impiegati.

Invece siamo oggi a due direzioni generali, e si tratta di un neonato. Dategli il tempo di crescere ed allora vedrete che il neonato, che oggi potete vestire facilmente con un paio di brache di mezzo metro (*ilarità*), quando sarà grande e se raggiungerà, per esempio, le proporzioni dell'onorevole relatore del bilancio in discussione (*vivissima ilarità*), allora...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Non abbiamo che 65 impiegati,

compresi il portiere e gli uscieri. Meno di così si muore.

CICCOTTI. Compresi i due conducenti di automobile. (*Ilarità, commenti*).

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Sì, tutto.

CICCOTTI. Ma io non parlo solo di quello che è: mi preoccupo di quel che sarà e che dovrà essere indefettibilmente.

L'on. Bottai lealmente me ne potrà fare testimonianza: quando assunse l'Ufficio, credeva, come lo credeva l'on. Mussolini, che il compito fosse molto più facile di quello che è stato in realtà.

Quando si è venuti al punto di regolare ogni categoria e sottocategoria, creare rapporti e collegamenti, si è visto che non era facile e talora nemmeno possibile mettere nella casella, che è quadra ed è rettangolare, quello che sfugge a questo genere di collocamento.

Dunque questo vantato ordinamento, mi si permetterà di dirlo in una maniera leale e serena, ma franca, ha i difetti che ha tutta la politica del Fascismo; una politica che tende troppo al formalismo, che ha ancora l'idolatria, il feticismo, la superstizione, anzi, della tessera; tendenze e pregiudizi portati molte volte dagli ambienti stessi da cui sono venuti coloro che ora si trovano al Governo.

Ora si crede di poter rifare tutto il mondo in un momento. Ogni giorno votiamo tante leggi. Quante mai se ne sono vedute! Vi è un tempo tecnico, perfino per le opere murarie e v'è un tempo anche fisiologico per lo sviluppo di ogni organismo. Come è possibile fare tutto in un momento?

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ma perchè in un momento? Abbiamo trent'anni davanti a noi.

CICCOTTI. Ma ora siamo a sei anni: teniamoci al calendario...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. No, trenta!

CICCOTTI. Voi siete intelligenti, perchè siete intelligenti. Ma siete anche intelligenti perchè siete ministri. (*Vivissima ilarità*). Però come la gente, anche superiore, delle volte non comprende quello che è più facile, voi non avete compreso la piccola distinzione che c'è tra mangiare e digerire. Qui ci sono dei medici illustri e vi è anche un fisiologo, che veramente

credo sia ora a Londra e mi dispiace non possa venirvi in aiuto. Tutti questi potrebbero dirvi la immensa differenza che c'è tra il mangiare e il digerire.

Voi fate ingollare tanto a questo povero Regno d'Italia di leggi, di nuovi istituti, di cerimonie, che con tutto l'amore e le premure che sembrate avere per lui, vi potrà accadere di farlo morire di indigestione.

Un tale ordinamento coattivo è ciò che lo inficia, che porterà a conseguenze che forse voi stessi non potete prevedere; a conseguenze che intaccheranno la finanza e l'economia, che paralizzaranno ancora le iniziative individuali, da noi così deboli e che occorrerebbe invece stimolare; che intaccheranno la vita stessa del Paese.

Ogni volta che venite qui con vostri progetti, avete l'aria di avere scoperto o di aprire la via a un nuovo mondo, e vi si può dimostrare che, spesso, come in questo caso, possono riportarvi perfino al decadente impero romano o all'impero bizantino nel suo irrigidimento.

Ma voi vi compiaccete di chiamarli sempre rivoluzione. E io compatisco l'onorevole ministro della giustizia, il quale tante volte deve venire qui a proclamarsi araldo della rivoluzione ed è semplicemente il nomoteta, e qualche volta, quando abbonda nel lirismo celebratore del fascismo, può parere l'aedo della reazione.

Quelli che, ad ogni costo e sempre, vogliono essere i salvatori di un paese e del mondo, molte volte finiscono col sortire un effetto contrario. Se l'esperienza della vita può consentire qualche cosa, essa dimostra che i salvatori ad ogni costo possono riuscire pericolosi. C'è un motto latino che dice: « Quo natura ducit, eo sequi oportet ». Seguire lo svolgimento naturale delle cose con intelligenza e con prudenza: ecco ciò che veramente occorre e che giova.

Onorevole Chimienti, ella sa che Ennio, il quale apparteneva a quella provincia a cui lei non appartiene più, diceva: « *Nos sumus romani qui fuimus ante Rudini* ».

E mentre si suol ogni giorno invocare la romanità, può valere la pena di ricordare che i romani tutto quello che hanno fatto, lo hanno fatto a poco per volta, ponderatamente, cautamente, in modo da vedere bene quello che

facevano e considerarne le condizioni e le uscite.

Con questo ponderoso e ingombrante ordinamento si è voluto, mi sembra, mettere la camicia di forza alla Nazione e allo Stato.

È un eccesso di ortopedia!

Egli ortopedici rappresentano una professione molto provvida e che può arrecare dei vantaggi; ma, quando gli ortopedici ad un corpo in crescita mettono molte ritorte o ferri per troppo raddrizzare le membra, rischiano di renderle rachitiche.

Voglio augurarmi che ciò almeno non avvenga, all'Italia, sotto la vostra Amministrazione. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno ».

Chiedo che il disegno di legge sia rinviato allo studio di una Commissione da nominarsi dall'onorevole Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro per la giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro, perchè il disegno di legge sia rinviato allo studio di una Commissione da nominarsi dal Presidente del Senato.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi. (La proposta è approvata).

Farò poi conoscere i nomi degli onorevoli senatori che chiamerò a far parte di questa Commissione.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento col quale si apportano modificazioni ai Regi decreti-legge 17 dicembre 1925, n. 1819 e 17 febbraio 1927, n. 262, relativi alla costitu-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

zione delle commissioni per i sinistri marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per le comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Giuramento del senatore Salandra.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cav. Salandra Antonio, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Boselli e Thaon di Revel di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il Cav. Salandra Antonio è introdotto nell'aula e presta il giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Salandra Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed ammesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul bilancio del Ministero delle corporazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Diena.

DIENA. Modestissimo studioso di scienze sociali e giuridiche, non mi cimenterei però a muovere critiche ai vari provvedimenti, anche legislativamente approvati, in materia di Associazioni sindacali e sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Ma, poichè stiamo discutendo il disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni, sarei molto lieto se l'onorevole sottosegretario di Stato, che con tanto amore ha studiato il difficile argomento, e l'onorevole relatore, che ha dettato una dottissima relazione sul detto stato di previsione, riuscissero a snebbiare la mia mente intorno al carattere costitutivo delle Corporazioni e circa le funzioni a queste particolarmente demandate, anche per poter apprezzare della efficienza o meno della spesa proposta.

La legge fondamentale sui rapporti collet-

tivi del lavoro 3 aprile 1926, n. 563, mi affretto dichiarare che la approvai molto volentieri, poichè sembravami fosse savio provvedimento quello di sostituire, per quanto fosse possibile, alla deprecata lotta di classe l'auspicata collaborazione di classe.

Dall'esame di detta legge ben nota, si evince che gli organi che ne costituiscono la inquadratura e la base, sono le Associazioni sindacali dei rispettivi datori e prestatori di lavoro, le Federazioni, che sarebbero organi di grado superiore, e finalmente le Confederazioni che hanno il compito di collegare le diverse Federazioni.

Fine precipuo della legge, come risulta dalla sua denominazione, è quello di regolare e disciplinare i vari rapporti collettivi, che sorgono fra i datori ed i prestatori di lavoro, di comporre le eventuali controversie a mezzo delle gerarchie, e finalmente di deferirle, ove non sia possibile di conciliarle bonariamente, a quella *magistratura del lavoro* che, con criteri fondati prevalentemente sull'equità, più che sullo stretto diritto, è chiamata a risolverle.

Può affermarsi che fino ad oggi, nei pochi casi in cui la detta magistratura venne sollecitata a svolgere il suo non facile compito, fece ottima prova. Ed il compito non era certo lieve poichè l'Ufficio del magistrato, come ben m'insegna l'onorevole ministro della giustizia, è quello di interpretare la legge od il contratto, non di creare o modificare i patti contrattuali.

In ogni modo è doveroso constatare, che sia per la buona volontà delle parti, sia per l'abilità dei magistrati, quelle contestazioni che alla detta *magistratura* furono sottoposte, vennero risolte in modo soddisfacente.

La ricordata legge altresì statuisce sui contributi sindacali, obbligatori, tanto per coloro che fanno parte delle Associazioni sindacali, come per coloro che, pur non facendone parte, esercitano la stessa arte, mestiere o professione.

Finalmente la legge contiene svariate e sagaci disposizioni sui contratti collettivi di lavoro e sulla loro inderogabile applicabilità, fra i rispettivi datori e prestatori di lavoro di ogni speciale categoria.

Della istituzione delle Corporazioni, un primo accenno lo si riscontra nell'art. 3 della ricordata legge del 3 aprile 1926. In detto articolo

che il Senato ricorda, è statuito: « *Le Associazioni di cui ai precedenti articoli possono comprendere o solo datori di lavoro o solo lavoratori* ». E si soggiunge: « *Le Associazioni di datori di lavoro, e quelle dei lavoratori, possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento, con una superiore gerarchia comune* », ma si soggiunge però: « *ferme restando sempre le rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori*; e, se le Associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

Ora è precisamente intorno a questo punto, che avrei bisogno mi fossero forniti alcuni chiarimenti, per poter rendermi ragione della istituzione di questi organi di collegamento.

Il dubbio che mi assilla, che potrebbe attribuirsi a mia insufficienza, amo ricordarlo a mio conforto, era pur sorto anche nell'Ufficio centrale del Senato, allorchè esaminò il disegno di legge che divenne poi la legge 3 aprile 1926.

Nella relazione perspicua, che venne dettata dall'on. Schanzer per l'Ufficio centrale, si leggono questi accenni, che, consenta il Senato io ricordi, sia per il valore del relatore, sia perchè essi dimostrano, come la figura giuridica e le funzioni specifiche dei detti *organi centrali di collegamento*, non apparissero sufficientemente lumeggiati fino da allora.

Leggesi infatti nella detta relazione: « Abbiamo già detto che la legge non ammette sindacati misti di datori di lavoro e di lavoratori, ma ammette fra i sindacati dell'una o dell'altra specie, organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune. Al riguardo l'Ufficio centrale aveva notato che questa materia degli organi centrali di collegamento non trovava una particolare disciplina nella legge; mentre pure il disegno di legge attribuisce ad essi importanti funzioni. Così, per l'art. 10, spetta agli organi centrali di collegamento stabilire norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, con effetto obbligatorio per tutti i datori di lavoro e lavoratori delle rispettive categorie.

« Così, per l'art. 17, l'azione giudiziaria non è procedibile, se l'organo centrale di collegamento non abbia prima tentato la risoluzione amichevole della controversia. Ora si richiese l'Ufficio centrale, e rivolse al riguardo un quesito all'onorevole ministro: *Come sorge-*

ranno questi organi centrali di collegamento? chi li nomina? Come sono ordinati? Come soprattutto funzionano? ».

Fu risposto dal ministro interpellato, soggiunge la relazione: « che gli organi di collegamento non possono sorgere che *per un accordo tra i sindacati di datori di lavoro e quelli di lavoratori*. Si tratta di organi essenzialmente *facoltativi e volontari*. È l'accordo, da cui nascono, che ne regola la formazione e la funzione ».

Ora io sommamente chiedo, e sarò ben lieto se mi si potrà chiarire anche questo punto e cioè: se il medesimo principio della *facoltatività* e della *volontarietà* permane tuttora secondo il concetto informatore della erigenda corporazione.

È noto che, dopo la emanazione della legge del 3 aprile 1926, vennero dettate le *Norme di attuazione della legge stessa*, con il decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

In quelle voluminose disposizioni (103 articoli), dettate con l'intento di chiarire e rendere applicabili le norme concisamente esposte nella legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, vi sono 5 articoli (dal 42 al 46) nei quali sarebbe stata data una qualche definizione di cotesti organi di collegamento e della loro costituzione e funzionamento. Si dice infatti che essi (art. 42) hanno un carattere nazionale; che riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali, per un determinato ramo della produzione o per una o più determinate categorie di imprese.

Nell'articolo successivo (art. 43) si dice, che la corporazione non ha una personalità giuridica, ma costituisce un organo dell'Amministrazione dello Stato, che il decreto che la costituisce ne determina le attribuzioni e i poteri, e che con lo stesso decreto ne viene stabilita l'organizzazione ed è regolata la competenza dei suoi Uffici centrali e locali. Gli articoli 44 e 45 accennano alle varie facoltà demandate agli organi corporativi ed alle nomine e revoche dei presidenti di detti organi, che dovranno aver luogo con decreto del Ministero delle Corporazioni.

Successivamente alla emanazioni di dette Norme, non sono riuscito a rintracciare altre

disposizioni, legislative, o regolamentari, che precisassero il carattere e la funzione di queste Corporazioni. Nè parimenti con il decreto 2 luglio 1926, n. 1131, con il quale venne creato il Ministero delle Corporazioni, si dà una nozione precisa di esse, mentre nell'art. 4 del decreto stesso, si accenna alla istituzione del Consiglio nazionale delle corporazioni presso il Ministero delle Corporazioni ed alla sua costituzione, ma non si indicano espressamente le funzioni delle corporazioni. Nè tale concetto fu specificatamente enunciato nel chiaro discorso pronunciato dal Capo del Governo nel 31 luglio 1926, in occasione del suo insediamento nel nuovo ufficio, di ministro delle corporazioni; e la omessa enunciazione sarà stata di proposito voluta, perchè non ancora definitivamente la istituzione sarebbe stata in tutti i suoi contorni delineata.

Nè dovrebbe ritenersi che ora lo sia, poichè lo stesso onorevole relatore, a pag. 10 della già lodata sua relazione sullo stato di previsione della spesa, accenna precisamente: « che le Corporazioni, come è noto, non sono ancora costituite, ma la loro composizione è in via di attuazione... e che, in attesa che vengano formate le corporazioni, ad anticiparne la funzione è diretta la istituzione dei Comitati intersindacali di provincia e centrali ».

Ora io sono ben lontano dal muovere critica alla legge fondamentale sulle Associazioni sindacali, alla quale, ripeto, diedi il modesto mio voto, ma queste mie osservazioni tendono semplicemente a chiarire il fine e la funzione di quelle corporazioni a cui si fa tanto spesso richiamo, accennandosi anche ad uno stato o ad una politica *sindacale corporativa*.

Ritenevo però, questo devo ricordarlo, approvando la legge, che conformemente al capoverso dell'art. 2 della detta legge 3 aprile 1926, essa non dovesse trovare applicazione nei riguardi di quelle professioni liberali, le quali hanno una organizzazione e una rappresentanza legalmente riconosciuta; dal momento che si statuiva « che gli ordini, i collegi ed associazioni di professionisti liberi, esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti », salvo l'eventuale revisione e coordinazione con la nuova legge, alludendosi indubbiamente con tale disposizione, anche al più

importante e forse più antico ordine, l'ordine forense, che avrebbe conservata immutata la propria costituzione e rappresentanza, non attagliandosi ai detti ordini le forme sindacali, nè le norme peculiari dei contratti collettivi.

Ricordo che siffatte osservazioni io ebbi a svolgere, prendendo in esame, discutendosi il bilancio della giustizia per l'esercizio 1926-27, il decreto 7 maggio 1926, n. 747, dimostrando come le forme sindacali mal si potessero attuare nelle libere professioni, non potendosi ravvisare analogia, nei rapporti che intercedono fra avvocati od altri liberi professionisti ed i loro clienti, con quelli che sussistono fra i datori di lavoro ed i prestatori di lavoro nelle industrie o nella agricoltura.

L'Associazione sindacale quale efficace e decisivo contributo può portare per quanto concerne l'esercizio professionale, ove permangono gli ordini professionali chiamati ad invigilare sulla condotta degli iscritti agli ordini e a tutelare i loro diritti?

Il lavoro professionale, o artistico, non può essere per certo disciplinato con una norma generale e non può essere valutato e apprezzato alla stessa stregua, perciò in esso non possono trovare applicazione i principi dei contratti collettivi. Per di più nella professione forense, come del resto in altre professioni, non esiste una particolare categoria di datori di lavoro. I nostri datori di lavoro non possono alla loro volta associarsi, essi sono raccolti nelle più svariate categorie di persone o di enti. I cultori dell'arringo professionale penale hanno una categoria di datori di lavoro, spesso non invidiabile; coloro che si occupano particolarmente di cause commerciali, hanno datori di lavoro molte volte, e per più aspetti, da preferirsi.

In ogni caso però, qualora contestazioni insorgessero tra il cliente ed il professionista, non le Associazioni sindacali, nè gli organi centrali di collegamento, sarebbero i più atti a dirimerle. Se le pretese ad esempio dell'avvocato per i suoi onorari fossero eccessive, se si conserveranno quei Consigli professionali — che, confido, il ministro della giustizia, avvocato insigne, oltre che valentissimo professore non consentirà si sopprimano, poichè la vecchia ed onorevole istituzione che ha antiche e nobili

tradizioni in Italia, non dovrebbe essere condannata a sparire — essi ordini interverranno, come sempre intervennero per comporre il dissidio e, se l'intervento non tornasse efficace, sarà l'autorità giudiziaria che risolverà la contestazione.

E ciò che si accenna per gli ordini forensi, può dirsi per altre professioni liberali, costituite in sindacati nazionali, e che ebbero il loro riconoscimento con il decreto 26 settembre 1926, n. 1718, quali fra altri: i sindacati fra gli scrittori, ingegneri, chimici, geometri, periti, medici ecc. Ma a prescindere da questi rilievi, che oggi potrebbero apparire intempestivi, dal momento che le disposizioni sono state emanate, ed attuate, rimane a chiarire quello che parmi il punto centrale.

Invero, ritenuto che la *magistratura del lavoro* è chiamata a risolvere inappellabilmente tutte le contestazioni che possono sorgere negli svariati e complessi rapporti collettivi fra datori e prestatori di lavoro, quale sarà la funzione che spetterà a questi organi centrali di collegamento, a queste corporazioni? Saranno forse organi che risulteranno insieme costituiti da prestatori e datori di lavoro? Ma non sarebbe cotesta costituzione in opposizione allora con l'art. 3 della ricordata legge 3 aprile 1926, che non ammette sindacati misti di datori e di prestatori di lavoro, e che proclama la separazione delle rispettive rappresentanze?

Io confido, onorevoli colleghi, che l'onorevole sottosegretario di Stato, tanto esperto per i larghi studi compiuti in questa complessa materia, che comporta l'applicazione di nuovi principii di diritto pubblico, dei quali non possiamo ancora pienamente vagliare gli effetti, poichè essi non possono raggiungersi se non dopo un lungo esperimento ed una integrale loro attuazione di parecchi anni, vorrà darmi affidamento che, con l'istituzione di siffatti organismi, non si creano nuove e complesse forme burocratiche, o nuovi organismi, che possano apparire duplicazioni di Enti che già funzionano e che con la legge del 3 aprile 1926 ebbero vita, ed hanno, per quanto riguarda i rapporti collettivi nei contratti di lavoro, fatto buona prova, specie per quanto concerne le risoluzioni di quei conflitti che la lotta di classe inacerbiva, mentre, per lo spirito informatore

della nuova legge, essi o si evitano o si risolvono in modo più soddisfacente.

Ed è appunto nel desiderio che i benefici risultati conseguiti non si disperdano con la farraginosa complicazione di soverchi organismi, di cui fino ad oggi non conosciamo il preciso funzionamento, che io ho prospettato questi miei dubbi.

Il Senato perdoni queste mie brevi osservazioni e insistenti e curiose richieste, ed io a mia volta confido che l'onorevole sottosegretario di Stato si compiacerà dare al poco esperto richiedente quelle delucidazioni che esso domanda al provetto maestro. (*Applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Rava, Libertini e Ferrari a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione permanente di finanze sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna;

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica;

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree.

FERRARI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda Forestale demaniale ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli se-

natori Rava, Libertini e Ferrari, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul bilancio del Ministero delle corporazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Chimienti.

CHIMIANTI, *relatore*. Brevi parole per dovere di ufficio. Lascio all'onorevole sottosegretario di Stato il compito di rispondere alle osservazioni dell'onorevole senatore Diena, che io debbo ringraziare, per le parole gentili usate verso il relatore della Commissione di finanza. E gli lascio pure il compito di rispondere al discorso dell'onorevole Ciccotti, al quale io vorrei fare soltanto una domanda.

L'onorevole Ciccotti in tema dell'organizzazione sindacale corporativa italiana, ha parlato sovente di archetipo, di un'opera di cristallizzazione voluta a disegno, di una camicia di forza imposta all'economia ed alla società nazionale.

Ora io domando all'onorevole senatore Ciccotti: i lavoratori secondo la loro attribuzione a determinate categorie di produzione, i datori di lavoro, i rapporti collettivi tra di loro, le controversie che possono sorgere e sorgono, sono forse creazione della legge o della politica dello Stato italiano? No, sono fatti esistenti che hanno una lunghissima storia, come l'onorevole senatore Ciccotti ha dimostrato col ricordo della storia romana e bizantina e non so se babilonese o assira.

Orbene, in questi fatti si è inserita la politica dello Stato italiano, dando ad essi una disciplina giuridica.

La politica legislativa e di governo dello Stato italiano, nulla ha creato di artificioso e nulla ha imposto secondo un archetipo prestabilito a disegno; ma alla realtà di fatto, in cui è la struttura dell'assetto economico attuale, ha dato una disciplina giuridica che ha un fine precipuo: la protezione della massa lavoratrice ed una garanzia solida alla sua organizzazione unitaria.

Non vi è un problema di libertà individuale del singolo operaio, ma piuttosto un problema

di assicurare alla condotta economica delle varie categorie di lavoratori una libertà di movimenti, di cui è condizione sufficiente e necessaria la unità sindacale.

Nè la attuale politica legislativa e di governo ha un tipo prestabilito di assetto sociale che vuole imporre con la coercizione; ma si è collocata sulla linea storica che ha nella sua direzione più visibile la tendenza di trasformare definitivamente la economia a base individualistica in quella di carattere solidale ed associativo.

Ma non per questo io sono sorto a parlare. Io desidero dire poche parole sopra un argomento al quale ho accennato nella mia relazione, ma che oggi domando al Senato il permesso di svolgere con maggiore ampiezza. L'occasione viene offerta dalla decima Conferenza internazionale del lavoro che si è aperta testè a Ginevra. Questo argomento si riferisce alla necessità della propaganda e della diffusione di tutto quello che l'Italia fa in questo campo, propaganda specialmente all'estero. L'onorevole Bottai dirige questa opera con coscienza squisita della necessità della propaganda stessa, con conforto di fatti e di cifre: notizie precise di contratti collettivi liberamente stipulati, di conciliazioni avvenute, di ordinanze corporative, di sentenze della magistratura del lavoro. Tutto ciò senza retorica, la quale se dà molestia all'interno, nuoce o quanto meno resta assolutamente vana all'estero.

La propaganda, io ho detto, all'estero, ma specialmente a Ginevra nell'ambiente della Società delle Nazioni. Come il Senato sa, e come del resto è noto (io lo ricordo soltanto per coloro che fuori di qui possono ignorarlo), per il titolo XIII del Trattato di Versailles, sono istituiti a Ginevra due organi per quanto ha tratto ai compiti della Società delle Nazioni in ordine al movimento della organizzazione dei lavoratori ed agli accordi internazionali per la difesa e la protezione dei loro interessi morali e materiali: l'Ufficio internazionale del lavoro e la Conferenza internazionale del lavoro. Due organi distinti, autonomi, ond'è che bisogna esser molto cauti per non confondere l'azione dell'una, con l'azione dell'altro e per non dare la responsabilità della loro condotta all'una, piuttosto che all'altra.

L'Ufficio internazionale del lavoro è un Ufficio tecnico, di studio, di ricerche per avere e fornire dati sicuri e certi sulle condizioni dell'organizzazione operaia dei vari paesi e trarne suggestioni e motivi per la politica internazionale del lavoro. I risultati di quest'opera sono raccolti in pubblicazioni e riportate in maniera obbiettiva e senza commenti. Inoltre l'Ufficio ha il compito di comunicare ai Governi rappresentati nella Società delle Nazioni i voti e le deliberazioni della Conferenza internazionale del lavoro. In questa opera tecnica ed obbiettiva l'Ufficio internazionale del lavoro mantiene rapporti cordiali con tutti i Governi e quindi anche cordiali con il Governo italiano. Il direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro, il sig. Albert Thomas cerca di rendersi conto personalmente, con delle visite, della situazione dei vari paesi. Egli è stato in Italia ospite gradito; ha notato, ha osservato, ed ha sempre taciuto. Ha fatto una dichiarazione: l'Italia è al primo posto per quanto riguarda le opere di assistenza e di preveggenza sociale a favore degli operai, specie per la esecuzione dei voti emessi dalla Conferenza internazionale del lavoro.

Albert Thomas, che una volta l'on. Mussolini chiamò il Gran Lama del sindacalismo, come lo stesso Thomas fece noto in una sua intervista di qualche anno fa, oggi non è che un direttore tecnico e tiene ad essere un direttore tecnico.

La Conferenza internazionale del lavoro è un organo politico e legislativo, anche esso autonomo. È qui che si è ridotta l'ultima trincea contro la politica sindacale corporativa fascista, o, per essere più precisi, contro il fascismo.

È noto che, dopo l'avvento del Governo fascista, in ogni convocazione della Conferenza, una protesta metodica viene presentata dalla minoranza dei delegati operai contro il delegato italiano.

Se non fosse irriverente vorrei quasi dire che è una specie del « Non possumus » o della protesta « contro *Colui che detiene* ». Portatore di questa protesta, come è altresì noto, è il signor Jouhaux capo della Confederazione generale del lavoro francese. Forse non è inutile che io legga la formula, perchè i termini di questa protesta siano conosciuti: « Vogliamo

solennemente affermare che i movimenti operai i quali hanno sempre dato piena cooperazione al compito comune che qui ci riunisce, non riconosceranno le organizzazioni fasciste come organizzazioni di « buona fede ». Giammai si potrà ottenere da loro tale riconoscimento. A nome del gruppo operaio assumo tutta la gravità di questa dichiarazione e della responsabilità che implica. Giammai si otterrà da noi questo riconoscimento! ».

La protesta si poggia su due affermazioni: il primo è che il Sindacato fascista comprende e operai e datori di lavoro. Questa prima affermazione non rispondeva a verità anche prima della legge del 1926. Oggi poi la cosa non sarebbe più possibile. L'altra affermazione è di natura politica; i sindacati fascisti sono il prodotto della coercizione, sono il prodotto della imposizione del Governo fascista. Come ha detto precisamente oggi l'on. Ciccotti in diversa forma.

Ma nemmeno questa seconda affermazione risponde a verità.

Nella mia relazione ho voluto ricordare che i Sindacati fascisti hanno una origine spontanea e sono anteriori alla Marcia su Roma, cioè al momento nel quale il fascismo è divenuto Governo nazionale. Questa non è materia opinabile.

Dopo la legge del 1926, la quale ha organizzato in Sindacati gli operai come li ha trovati nella realtà della loro opera lavorativa, come si può parlare di coercizione, di camicia di forza quando essi trovano, come singoli, protezione ed assistenza e, come organizzazione, la difesa dei loro interessi e di quelli del Sindacato? Una sola imposizione ha fatto la legge provvedendo alla difesa ed alla protezione anche di quelli non organizzati.

Che, se non piace ai socialisti il carattere nazionale delle organizzazioni operaie italiane, ricordino che la Federazione dei lavoratori americani ha più volte dichiarato, nei suoi congressi, che essa vuole rimanere nazionale ed americana, e che non tollererà mai nel suo seno influenze o imposizioni di carattere internazionale.

È nazionale non ha, per il diritto pubblico italiano oggi in vigore, solo significato geografico e demografico e di razza; ma quello comprensivo della solidarietà degli interessi mo-

rali e materiali della Nazione, retta da un regime politico che ha il consenso e la fiducia della gran massa della popolazione italiana.

Comunque, è permesso dallo statuto della Società delle Nazioni che in una assemblea che da essa emana, sia pur per opera di una minoranza, si faccia metodicamente il processo alle intenzioni del legislatore e del Governo di uno Stato, che fa parte di quella Società, falsificando lo spirito, adulterando la realtà dei fatti ai fini di un interesse di partito e non di quello dei lavoratori?

Certo, l'accanimento socialista contro il fascismo si spiega assai bene. Questo ha tolto tutto il vento alle vele delle imbarcazioni socialiste, così attrezzate e così minacciose. Ma forse non si spiega egualmente che la protesta in seno alla Conferenza internazionale del lavoro trovi un'eco proprio in questa Assemblea.

Sarà ripetuta o è stata forse a quest'ora ripetuta la metodica protesta?

Credo di sì. La Confederazione generale del lavoro francese avendo rotti i ponti coi comunisti nelle ultime elezioni, l'occasione è buona per farsi un alibi internazionale nei rapporti con la situazione interna.

Ad ogni modo i socialisti, che si sono chiusi nell'ultima trincea dell'aspra lotta contro l'Italia fascista nella Conferenza internazionale del lavoro, forse dovrebbero persuadersi che, se non sono riusciti a soffocare il fascismo quando era in fasce, è assai difficile soffocarlo oggi che ha messo nervi e muscoli.

La verità, on. Ciccotti, sulla politica sindacale-corporativa del mio e suo Paese è un'altra. Se è vero che la difficoltà maggiore per l'organizzazione operaia è stata l'impossibilità di raggiungere l'unità sindacale; se è vero che questo aspro dilemma si pose da tempo alla politica operaia in tutto il mondo: o l'assorbimento di tutti gli operai in un'unica organizzazione, o l'impotenza dell'organizzazione stessa; se è vero che la conseguenza della mancanza dell'unità sindacale sono stati gli scioperi, le serrate con tutti i procedimenti di violenza condannati anche dal senatore Ciccotti; se è vero che la tendenza internazionale della politica e della scienza è verso il riconoscimento del carattere di diritto pubblico delle organizzazioni operaie e quindi dei sindacati: deve essere vero che la legislazione sindacale-

corporativa italiana, ha affrontato queste difficoltà e le ha risolte, seguendo i consigli dell'esperienza e le suggestioni della scienza giuridica nazionale.

Mi duole di non vedere presente un eminente nostro collega, Alberto Marghieri che nei suoi trattati di diritto commerciale, affermava per l'appunto tra i primi, la necessità del contratto collettivo e la tendenza verso una disciplina di diritto pubblico di tutta l'organizzazione operaia.

Proprio la esperienza nostra e di tutti i paesi ha dimostrato che la mancanza dell'unità sindacale porta fatalmente al monopolio delle leghe e dei sindacati, con privilegi odiosi a danno degli stessi lavoratori: privilegi che fanno quasi ricordare le corporazioni medioevali; e che l'unità sindacale è la premessa necessaria del contratto collettivo. Non è possibile concepire il contratto collettivo senza l'unità sindacale.

L'Italia porta alla politica internazionale del lavoro questi risultati ormai acquisiti: 1° la sovranità di fatto delle leghe e dei sindacati socialisti, riportata alla sua fonte giuridica e naturale: la sovranità dello Stato; 2° l'unità sindacale disciplinata per diritto interno pubblico del Paese; 3° i sindacati dichiarati Enti di diritto pubblico, con funzioni di diritto pubblico obbligatorie; 4° gli scioperi e le serrate non più possibili, non perchè vietati, ma perchè le controversie fra datori di lavoro e lavoratori trovano un terreno legale per il regolamento dei loro rapporti collettivi: contratto collettivo, ordinanza corporativa e sentenza della Magistratura del lavoro.

Giorni fa io leggevo la cronaca di un banchetto che ha avuto luogo a Londra, con la partecipazione di 800 industriali cotonieri tra i maggiori dell'Inghilterra. Il banchetto era presieduto da Lord Derby. Intervenne anche il Primo ministro Baldwin, il quale parlò con quella sua eloquenza incisiva, materializzata di fatti. Egli disse molte cose ai cotonieri in merito all'organizzazione e ricostruzione della loro industria, ed in merito al modo di comportarsi con le organizzazioni operaie; ma soprattutto dette consigli di prudenza, avendo essi domandato agli operai una diminuzione dei salari in considerazione della nota crisi della industria cotoniera. E concluse:

volete anche voi bere in quel calice amaro in cui hanno bevuto fino all'ultima goccia gli industriali del carbone?

Insomma quell'eminente uomo di Stato parlava ad una importante categoria di industriali del suo Paese di questioni di tecnicismo e di previggenza industriali, nei rapporti tra la loro industria e l'interesse della economia nazionale ed in quelli coi loro diretti lavoratori; e non poteva che dare consigli di condotta a larga veduta per l'avvenire dell'industria, di prudenza e di accorgimento in confronto della mano d'opera. Io pensavo — forse molti di voi, se hanno letto, hanno pensato egualmente — che tutte queste questioni hanno presso di noi un terreno appropriato e predisposto di studio, di risoluzioni, di rimedi preventivi in forza del nostro ordinamento sindacale corporativo; cosicchè il linguaggio di quell'eminente uomo di Stato della Nazione più ricca e potente del mondo, suonava all'orecchio come la voce di un tempo, che non è più quello che noi italiani viviamo e serviamo con affetto di figli devoti.

Onorevoli colleghi io ho finito. L'Italia, raccolta tutta attorno alla sua monarchia plebiscitaria, garante della sua unità e delle libere iniziative della sua politica nazionale, guidata dal Capo del Governo e Capo del Fascismo, con la collaborazione del Parlamento, dentro l'organizzazione nazionale fascista che, per i contatti adesivi con tutte le manifestazioni morali e materiali del Paese, ormai si è rivelata come un organo fiduciario rappresentativo della gran massa della popolazione italiana; va per la sua via attuando e sviluppando il suo diritto corporativo in cospetto del mondo. È lieta dei consensi, ma non se ne esalta e per le critiche e per i dissensi non si turba nè da quella via diverge. Vuole soltanto che le pagine di storia nazionale, che va scrivendo, siano conosciute se anche odiate, ed apprezzate senza malafede e senza falsificazione.

Il Senato del Regno che dal giorno della Marcia su Roma si pose risolutamente su questa via, collaborando lealmente col Governo, ha rafforzato così il suo carattere di Assemblea nazionale e rappresentativa del Paese. Il Senato quest'oggi col voto al bilancio delle corporazioni, che io mi auguro sarà il più largo possibile, col consenso alla politica sindacale corporativa del Governo, segnerà su quella via

una tappa più decisiva. E riguardo a questo bilancio delle corporazioni io voglio ripetere l'augurio che ho fatto nella mia relazione: che tutti gli italiani — in un giorno che io mi auguro non lontano — senza distinzione di partiti, senza distinzione di fede possano chiamarlo il Ministero della pace sociale! (*Applausi e congratulazioni*).

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Nell'altro ramo del Parlamento io ebbi ad esaminare il primo bilancio del Ministero delle Corporazioni da un punto di vista politico, oltre che amministrativo. Ma le considerazioni amministrative prevalsero. A considerazioni soprattutto politiche m'atterrò, nell'illustrarlo, per ordine del mio Ministro, dinanzi a Voi, assumendolo come prova del carattere fondamentale dell'ordinamento corporativo nel complesso dei problemi di organizzazione dello Stato fascista.

Nell'essenza medesima di questo, infatti, il problema dell'ordinamento corporativo si pone, tanto che ci si induce spesso a dire Stato corporativo, quasi si trattasse di voce sinonima. In tal voce si ha, sarebbe difficile negarlo, una precisa definizione, istituzionale e giuridica, del concetto fascista dello Stato. Il Fascismo vuole, con l'ordinamento corporativo, riaffermare il principio della sovranità dello Stato, su quelle formazioni di sindacati, che, abbandonate a se stesse, sia nell'ordine economico che nell'ordine sociale, irrompevano un tempo contro lo Stato, al proprio arbitrio assoggettando le volontà degli individui, dando quasi luogo al sorgere di ordinamenti giuridici all'infuori dell'ordinamento giuridico dello Stato, un proprio diritto contrapponendo al diritto dello Stato, ai proprii interessi particolari sottoponendo quelli delle categorie indifese, e, perfino, quelli generali, di cui lo Stato è, per sua natura, giudice, assertore e vindice.

Non spetta a me di ritornare, con tanta minore autorità, sulle proposizioni, che il Capo del Governo e il Guardasigilli enunciarono in quest'aula, in accordo con la relazione del vostro Ufficio, discutendosi il disegno di legge per la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Si proclamò, allora, che si intendeva di

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

costruire non già lo Stato dei Sindacati, nè uno Stato di Sindacati, ma lo Stato superiore ai Sindacati, lo Stato capace di dominare l'autodifesa delle classi, le contrastanti forze equilibrandone e armonizzandone nell'interesse supremo della Nazione. Oggi, a due anni dalla promulgazione di quella legge, è proprio dalle posizioni dominanti dell'autorità dello Stato e dell'interesse della Nazione, che, sulla traccia medesima dal vostro relatore con tanta dottrina segnata, voglio mettermi per esporvi, con sicura coscienza le risultanze di un biennio di lavoro. Alle quali sento di potere fare una premessa: molto cammino si è fatto sulla via del riassetto sociale della Nazione e della riaffermazione dello Stato. Vani, quando non maliziosi o interessati, sono i timori (e lo nota anche l'on. Ciccotti) del pericolo sindacale. Le classi, anzi che lottare tra loro, hanno concordemente superata la prova della rivalutazione della lira. La Magistratura del Lavoro è entrata in azione solo in tre controversie di importanza nazionale. « Vi è qualcuno che teme che gli operai domani faranno la corsa alla Magistratura » — diceva alla Camera dei deputati il Capo del Governo, nel dicembre 1925, e soggiungeva: « Io sono di opinione piuttosto contraria ». La sua previsione si è dimostrata esatta. Lo spirito di accordo è stato più attivo della sentenza del magistrato. La coscienza dell'illegittimità dello sciopero e della serrata si diffonde e si approfondisce ormai nella giurisprudenza e nel costume. I contratti collettivi di lavoro, la cui disciplina si è perfezionata con il decreto legislativo sul loro deposito e pubblicazione, costituiscono un sistema ragguardevole di protezione giuridica degli interessi dei lavoratori e di politica garanzia degli interessi della produzione. Contro i pericoli del monopolio delle categorie produttrici, l'inquadramento totale delle categorie professionali permette allo Stato di ristabilire i termini dell'equilibrio. Incardinato sul principio della subordinazione funzionale delle Associazioni allo Stato, l'ordinamento corporativo si va avverando come il fondamento del superiore edificio politico. Dal sindacalismo di settore, polemico, monopolista, internazionalista, il Fascismo ha svolti elementi di solidarietà, di disciplina, di forza, costitutivi d'un nuovo sistema costituzionale. Nello svolgi-

mento i valori si sono rovesciati: il sindacalismo fascista è l'opposto del sindacalismo pre-fascista. Punto discriminante lo Stato, cui questo si opponeva e quello si sottopone. Prendere a prestito argomenti dalla critica antisindacale di ieri per giudicare il nostro sistema è ozioso, come è ozioso ricercare nelle opere e nelle organizzazioni sindacali di prima del Fascismo i titoli di nobiltà e di precursione del sindacalismo fascista, che ha le sue origini prime nel discorso che nel marzo del 1919 Benito Mussolini rivolgeva agli operai di Dalmine: « Voi vi siete messi sul terreno della classe, ma non avete dimenticata la Nazione. Avete parlato di popolo italiano, non soltanto della vostra categoria ».

Non si può tramutare una discussione di bilancio in una dissertazione scientifica. Nè io mi cimenterò ad un simile tentativo dinanzi a voi. Mi sia solo concesso affermare che il principio unitario dello Stato moderno, che il Risorgimento italiano ha attuato nel territorio, nell'amministrazione, nelle istituzioni e nella scienza giuridica e la Rivoluzione fascista nella coscienza civile e morale del nostro popolo, viene dall'ordinamento corporativo proseguito e svolto oltre la sfera dei rapporti tra gli individui e lo Stato, su cui batteva il passo la concezione liberale, e investendo in pieno le classi e le categorie professionali, richiamandole all'osservanza di un regime di diritto pubblico. Nessuno, adunque, rimpianga in nome dell'individuo il passato. Il Fascismo, costruendo lo stato corporativo, assume la tutela degli interessi degli individui, che il « libero » sindacato asserviva ai suoi fini particolari contro lo Stato, sottrae il reale vincolo tra l'individuo e l'associazione all'arbitrio e alla sopraffazione e lo affida al diritto. Il sindacalismo essendo un naturale, spontaneo, insopprimibile prodotto della società contemporanea, l'ordinamento corporativo si erige nel contempo a garante della sovranità dello Stato e della libertà dell'individuo. Il singolo non subisce l'azione dei sindacati, se non quando lo Stato la riconosce conforme al pubblico bene, e, quindi, al criterio supremo d'ogni legalità. Si dice: ma l'individuo era prima libero di non seguire l'azione sindacale, non iscrivendosi ai sindacati. Illusione funesta. La storia recente, non solo italiana, ci dimostra che il libero sinda-

cato divora la libertà dei singoli, anche se fuori della sua orbita. Nel sindacato fascista l'individuo potenzia la sua libertà, ampliandone la sfera attiva fino alla collaborazione con gli organi diretti dello Stato.

Non è il caso, ripeto, di rievocare i tempi che furono. L'unità dello Stato, dato essenziale d'ogni regime civile, e la libertà dei singoli, non possono oggi difendersi nella stessa guisa che alla fine del secolo XVIII. « La sola colpa degli uomini si è di regolarsi su esempi e ragioni che non si applicano alle circostanze in cui si trovano », ha scritto l'acuto e ironico abate Galiani. Noi non commetteremo tale colpa. Il sindacalismo, se vogliamo giudicarlo con serenità, ha avuto, purtroppo, più d'una giustificazione nell'incapacità dello Stato liberale a comprendere quel che di giusto, di storico e di umano vi si contenesse, e nella sua cieca resistenza sul sistema del diritto individuale, troppo elementare dinanzi alle nuove esigenze dell'ordine giuridico. Ammettere le classi lavoratrici al diritto politico senza assicurar loro la parità di contratto, l'uguaglianza, cioè, di diritto civile, ecco il tragico errore del liberalismo, da cui è scaturito violento il fenomeno della giustizia di classe. Tre quarti, almeno, della politica del mondo gravitano, ormai, intorno alle grandi coalizioni di interessi. Si può non adorare la massa, non si può respingerla, non si può ignorarne la realtà. « Abbiamo dovuto fare del sindacalismo. Ne facciamo », affermava Mussolini a Udine, alla vigilia della Marcia su Roma. « Solo con una massa che sia inserita nella vita e nella storia della Nazione, noi potremo fare una politica estera ». Intuizione precisa. Dalla politica interna dei singoli paesi la potenza delle masse tende a spostarsi nella politica internazionale. Ricordai, altra volta, l'esempio del Congresso panamericano dei Sindacati, tenutosi nel 1917 a Washington. Potrei moltiplicare gli esempi. Il Fascismo non solo non ignora o paventa i valori e le forze, che da tali orientamenti della Società moderna si esprimono, ma li riconosce, li disciplina, li organizza per i fini supremi della Nazione e dello Stato. Esso non inventa un sistema giuridico per una vana aspirazione dottrinarica o messianica. Crea un sistema giuridico, che in parte segue e in parte precede

una realtà in formazione. Contro i persistenti residui della mentalità sindacalista, sia dei produttori che dei lavoratori, sulle fondamenta dell'ordinamento corporativo innalza i muri maestri di quell'effettivo Stato di diritto, che, come il ministro Rocco affermò in un suo recente discorso alla Camera, costituisce, nella sua essenza, il tipo dello Stato fascista.

Riferendomi di continuo all'ordinamento corporativo, io non intendo dare per compiuta un'opera, ch'è appena ai suoi inizi. Solo l'Istituto del contratto collettivo di lavoro ha una sistemazione giuridica quasi perfetta. Ma, in altri punti, c'è ancora molto da fare. Nell'inquadramento, per esempio, la progressiva individuazione delle categorie professionali e produttrici ci rivela impostazioni e rapporti da rivedere, soprattutto in ragione dell'inquadramento « orizzontale » o corporativo.

La situazione delle forze sindacali, che si prospetta nella vostra relazione, ha un valore dimostrativo, che non ha bisogno di commenti. Basterà aggiungere che, mentre gli effettivi sindacali di tutte le organizzazioni del mondo subiscono un'ondata di ribasso, rivelatrice d'una crisi di sfiducia, le nostre forze sono in continuo aumento. I nostri stessi principii di selezione sono messi a dura prova dalla volontà degli individui e delle categorie di definirsi sindacalmente, di trovare il loro punto di ingranaggio e la loro funzione. Al centro del sistema lo Stato esercita una forza di attrazione, nuova e sorprendente in un Paese piombato, per diffidenza o per incuria, in una specie di assenteismo politico.

Contro l'eresia marxista della sparizione delle classi medie, l'avviamento alla corporazione mette in risalto categorie intermedie, che, tra datori e prestatori d'opera, adempiono tipiche funzioni di collegamento, cui mal si adatta la formazione binaria fin qui seguita. Scarse attuazioni hanno tuttavia avuto qui postulati di assistenza, di istruzione, di previdenza, di educazione, di riorganizzazione della produzione, che l'articolo primo della legge 3 aprile 1926 e il Capo IV della « Carta del Lavoro », prescrivono ai Sindacati, come requisiti essenziali della loro azione.

Bisogna rendersi conto esatto delle posizioni raggiunte, per non rallentare la marcia, nella lusinga d'esser già vicini alla mèta. La nostra

volontà deve esser desta contro le oscure o palesi forze negative, che ogni nuovo esperimento sociale trova sempre sulla sua linea di sviluppo. Non voglio soffermarmi sulle incertezze di carattere scientifico o dottrinario, e anche di indole politica e pratica, che possono ancora verificarsi, in buona fede, intorno alla nozione dell'ordinamento corporativo e alla sua posizione nel sistema costituzionale dello Stato. Noi siamo vigili e pronti contro ogni aperta o sottintesa resistenza, diretta a sottrarre la vita delle Associazioni al pieno controllo da parte dello Stato. Tale resistenza ha origine da quelle interpretazioni privatistiche del fenomeno sindacale, che i regimi liberali permisero e autenticarono e che, nella incipiente diffusione dei principii corporativi, godono ancora la fiducia di molti. Si consideri, inoltre, che il nostro attuale assetto amministrativo presenta esso medesimo punti di resistenza alla necessaria collaborazione con le Associazioni, che l'insito egoismo delle categorie sospinge a profittare di rivalità burocratiche, per eludere la vigilanza, dipartirsi da compiti di non immediato rendimento, impedire iniziative contro lo spirito della legislazione.

In siffatte condizioni di incompiutezza molto intenti s'ha da essere contro gl'immane fattori degli interessi di casta, di classe o di categoria, contro i nostalgici del liberalismo sociale, che, una volta subite a malincuore le nuove leggi e le nuove norme, vorrebbero furbescamente trarne vantaggiosi inganni, i poteri di supremazia conferiti ai Sindacati volgendo a rafforzare antichi monopoli o a crearne di nuovi e maggiori. Non meno accorti è d'uopo starsi nell'ascoltare quei premurosi consiglieri, che la necessaria sosta di oggi sulle formazioni sindacali ben volentieri vedrebbe mutarsi in indefinito arresto, con l'aria di chi la sa lunga dando a divedere che l'astensione dello Stato dai problemi inferiori della vita sindacale corrisponde a un beninteso interesse politico del Regime.

Noi sappiamo bene a che cosa mirino consigli di tal sorta e li respingiamo. Lo Stato fascista deve, per il suo medesimo svolgimento storico e giuridico, risalire dall'analisi sindacale alla sintesi corporativa, dall'atomismo delle categorie, all'unità degli interessi generali

della Nazione. Solo nell'ordinamento corporativo esso stabilirà il predominio del principio politico e statale su qualunque forma di aspirazione particolare, classista, di monopolio e d'egemonia materialistica.

Il fatto che solo l'istituto del contratto collettivo di lavoro abbia, fin qui, raggiunta la sua pienezza funzionale, induce molti a ritenere ch'esso costituisca l'unica ragion d'essere dell'Associazione professionale.

Dirò, subito, che il contratto collettivo ha, nel nostro sistema, una grande importanza. È lo strumento della giustizia distributiva. Parte dalle posizioni in antagonismo della lotta di classe e ne converte il contrasto in accordi legali. Mutando in azione giurisdizionale l'autodifesa di classe, prepara le coscienze al metodo corporativo. È già, può dirsi, un atto corporativo.

Il vostro relatore vi ha date alcune cifre, che accertamenti compiuti in questi ultimi giorni mi consentono di completare: per l'industria 280 nuovi contratti portano il numero da 1901 a 2181; per l'agricoltura si sale da 294 a 321; per il commercio da 108 a 141; per i trasporti terrestri da 95 a 113; per le banche da 37 a 38. I contratti nazionali passano così da 45 a 51; i regionali e interprovinciali da 101 a 106; i provinciali da 2289 a 2636.

Se limitiamo il nostro esame a un periodo ristretto, per esempio da febbraio ad aprile, l'attività contrattuale si spiega imponente: 18 contratti per i trasporti terrestri, 33 per il commercio, 27 per l'agricoltura, 280 per l'industria, 1 per le banche; ossia, nell'insieme 358 contratti in soli tre mesi, di cui 6 nazionali, 5 interprovinciali e 347 provinciali.

Riconosciuta l'importanza del contratto collettivo, dobbiamo tuttavia dichiarare che la portata dei nostri ordinamenti non può circoscriversi. Sarebbe pericoloso polarizzarsi sui problemi delle tariffe e, quindi, sull'antitesi degli interessi. Eppoi, raggiunta la stabilità del mercato monetario, diminuirà assai l'attività di regolamento dei rapporti di lavoro. In ipotesi, quando il sistema dei contratti si estenderà a tutte le categorie, in tutti i rami di produzione e di lavoro, e variazioni quasi meccaniche basteranno ad operare i necessari

aggiornamenti, dovremmo noi ritenere raggiunti i nostri fini?

Certo, avremo fatto un gran passo, rimuovendo le cause di agitazione, che permangono in altri Paesi per l'aspirazione di molte categorie a conseguire la perequazione legale, con le classi e le categorie più favorite da una particolare organizzazione sindacale. La profonda differenza che passa tra lo stato di diritto, che si realizza nell'ordinamento corporativo italiano, e le condizioni giuridiche del lavoro all'estero consiste proprio in questo: che tutti i lavoratori in Italia hanno ottenuto per la propria tutela l'istituto del contratto collettivo, mentre nelle stesse assise di Ginevra i lavoratori della terra, per esempio, non hanno ancora potuto avere una rappresentanza di fronte all'opposizione monopolistica dei lavoratori industriali. Il candido signor Jouhaux finge di credere che l'ammissione di altre categorie « possa far sorgere degl'interessi particolari gli uno contro gli altri nelle riunioni che non debbono studiare se non l'interesse generale del proletario »; il quale interesse generale coincide in tutto, secondo lui, con l'interesse particolare del proletariato delle officine. Strana tesi, che dimostra ancora una volta quale stretta identità di manovra colleghi il sindacalismo internazionale alla plutocrazia internazionale!

Impedire che le preoccupazioni del contratto collettivo oltrepassino la giusta misura come ha acutamente osservato l'onorevole Chimienti e attivare, in tutta la sua pienezza, la funzione sociale, morale ed economica del Sindacato, indirizzandola ai fini più propri dell'ordinamento corporativo, che concernono, soprattutto, il miglioramento delle condizioni intellettuali e spirituali delle nostre masse operaie, il perfezionamento e l'incremento della produzione, lo sviluppo, in una parola, della nostra potenza nazionale, attraverso una serie di operazioni e di atti, per cui non più l'antitesi di classe, tuttavia indispensabile per addivenire al regolamento dei rapporti di lavoro, si bene la collaborazione delle categorie, la solidarietà di tutti gli italiani, prendano il sopravvento sopra ogni altra forza che si esprima dal sistema della Associazione: ecco i due temi della nostra operosa giornata.

Il progresso complessivo e contemporaneo di

tutti gli elementi, che costituiscono il nostro apparecchio produttivo, non può avvenire che su questo piano. Tanto è vero, e qui s'ha da sorgere una delle più profonde caratteristiche del nostro sistema, che non sono poche le categorie inquadrare non in istretta e immediata dipendenza del contratto di lavoro, quelle, tra le altre, che si raccolgono nei sindacati detti, con generica nomenclatura, degli intellettuali. Questi sindacati rappresentano un segno distintivo del nostro sindacalismo da ogni altro: estraniarli all'inquadramento, significherebbe ripiombare in pieno nel dominio esclusivo delle aspirazioni materialistiche.

Il fascismo, a differenza del socialismo, ha trasferito il problema sociale dal piano della distribuzione a quello della produzione, mettendo così in giuoco tutte le energie, quelle morali, intellettuali e spirituali, non meno, anzi più, delle altre concordanti. « Noi uniamo tutti gli elementi della produzione e li poniamo su di un piano comune, che è la Nazione ». Così Mussolini parla agli operai di Parma nell'ottobre del 1925: e già i termini storici e politici della nostra azione sindacale si disegnano nitidi e precisi.

Ho già ricordato che la legge 3 aprile 1926, onde neutralizzare il materialismo eccessivo d'una rigida interpretazione sindacalista, ha posto, come condizione di riconoscimento, che le Associazioni « oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci si propongano di perseguire ed effettivamente perseguano scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi ».

La funzione di resistenza, la classica funzione di resistenza del sindacato, si muta in funzione di tutela e questa medesima non si legittima se non nella superiore ed essenziale funzione di assistenza morale. Di ricalzo l'art. 18 del regolamento prescrive che « sono obbligatorie le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale ». Il paragrafo 29 e il paragrafo 30 della « Carta del Lavoro » hanno poi precisato il carattere di obbligo generale e diretto di tali funzioni, avvertendo non solo ch'esse sono dovute a tutti i rappresentati, « soci o non soci », ma che, in nessun caso, possano venir delegate ad altri Enti o Istituti,

se non per obbiettivi di indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie. I contributi sindacali si giustificano appieno se saranno devoluti all'adempimento di questi compiti.

Dei quali io ho voluto illustrare, in ispecial modo, l'importanza del sistema, per mettere in evidenza il carattere proprio del nostro ordinamento che, non restringendosi nel settore economico, investe tutti gli aspetti della vita nazionale. Quei problemi che i Governi dei vecchi regimi ponevano e risolvevano con mentalità paternalistica, e le vecchie organizzazioni con fini di accaparramento, lo Stato fascista li imposta in funzione della potenza nazionale. Insomma, in funzione « politica ». Mi sia lecito trarre un esempio da quanto avviene fuori del nostro Paese. Si è svolto, alla metà di maggio, in Francia, a Lione, il Congresso nazionale *des allocations familiales*. Nelle relazioni troviamo documentati fatti di questo genere: in grazia di tali istituzioni su 39,421 famiglie che lavorano nelle officine del Consorzio tessile di Roubaix-Turcoing, 22,353 operaie divenute madri hanno abbandonate le fabbriche e sono rimaste a casa; la mortalità diminuisce e la natalità si accresce; come si dice in un altro rapporto: « In ragione degli effettivi operai, le nascite salgono da 36,6 % nel 1924 a 40,2 % nel 1925 e a 42,3 % nel 1926 ». Ecco due fatti assistenziali, che servono a determinare due movimenti sociali, il cui valore politico non può sfuggire agli italiani di oggi: il ritorno della donna dall'officina alla casa, l'aumento della popolazione.

Coloro che vorrebbero, per evitarne potenza, ridurre i sindacati nel campo particolare e subordinato della tecnica professionale, escludendoli da qualsiasi attività sociale, sono fuori della realtà.

Il rapporto tra Stato e cittadino non può essere solo di gratitudine; dev'essere un rapporto di funzioni concorrenti. Si affronta così il problema del tipo futuro dell'organizzazione amministrativa statale. Non si tratta già di affidare ai sindacati l'esercizio della milizia e della giustizia e nemmeno di servizi di carattere nazionale e politico; si tratta di applicare l'autogoverno in alcuni compiti che esigono un'organizzazione particolare, più consona all'attività dell'Associazione professionale, che già li

esercitò in precedenti fasi storiche; tutte le attribuzioni considerate nei paragrafi 2, 6, 7, 8, 27, 28, 29 e 30 della « Carta del Lavoro », fino alla Rivoluzione francese, furono caratteristiche degli Istituti professionali, dai *corporà* romani, alle *arti* del Rinascimento italiano, alle *jurandes* della Monarchia francese.

Fu la degenerazione sindacalista dell'istinto d'associazione che fece non solo trascurare, ma addirittura rovesciare tali obbiettivi. « Bisogna insegnare all'operaio che è infelice » è il grido di Lassalle. Fuori dello Stato, cacciati anche dalle tendenze accentratrici della statizzazione burocratica, disimpegnati da ogni diretta responsabilità nell'esercizio di funzioni sociali, i sindacati sono davvero costretti a diventare tanti piccoli « antistati ». Il problema del nostro tempo, non solo dell'Italia, ma di tutte le Nazioni, si è di farne i più fecondi ausiliari dello Stato.

Problema fondamentale. Per trarlo fuori dal limbo delle ipotesi e porlo sul terreno delle tesi concrete, occorrono provvedimenti atti a delimitare le competenze delle Associazioni e a frenare la persistente tendenza all'accentramento burocratico, nell'ordine delle funzioni economico-sociali. Impedire che l'organizzazione professionale italiana, ricadendo nel materialismo, sia soffocata dal funzionario statale e accoglierne gradualmente le possibilità di riforma amministrativa, anche per conferire maggiore dignità alle funzioni dirette dello Stato, di controllo e di coordinamento: tali debbono essere le linee direttive del nostro lavoro.

Svuotate delle loro essenziali attività nell'ordine morale e sociale, ridotte ad aggirarsi nell'orbita degli interessi, le Associazioni professionali sarebbero inconsapevolmente trascinate a eccedere nell'esercizio di quelle funzioni economiche, che loro attribuiscono la legge del 3 aprile e la « Carta del Lavoro ». Dico inconsapevolmente, perchè non può negarsi che una forza istintiva e, quindi, non facilmente controllabile, le attiri sul terreno economico; oltre quel limite che l'art. 22 del regolamento del primo luglio 1926 segna con tanta crudezza: « le Associazioni sindacali non possono esercitare atti di commercio »; oltre quella norma fondamentale che si enuncia nel paragrafo 7 della « Carta »: « Lo Stato Corporativo considera l'iniziativa

privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile dell'interesse della Nazione ». La tendenza allo sconfinamento esiste. Chi è chiamato a regolare un'esperienza così vasta e impegnativa non deve nascondersene le possibilità di deviazione, ma prevedere, in tempo, le svolte pericolose e predisporre le opportune segnalazioni e i necessari richiami per gli incerti o i travati. Ogni forma di gestione economica sindacale, anche se si presenti con i caratteri della maggiore misura, non può non metterci in diffidenza, tanto essa ci ricorda i tempi della corruzione socialdemocratica dello Stato. È, senza dubbio, difficile segnare il confine tra la lecita attività economica e la illecita attività commerciale e rendersi conto esatto di tutte le ripercussioni, politiche e sociali, oltreché economiche e commerciali, dell'una o dell'altra. Ma la stessa difficoltà delle distinzioni dimostra quanto s'abbia da proceder cauti nel crear rapporti con Enti estranei alle organizzazioni sindacali, cooperative, per esempio, o mutue, o sindacati di produzione, o consorzi, o istituti per l'incremento di attività produttive, o centri di approvvigionamento di materie prime. Un leggero spostamento basterebbe a invertire le nostre proposizioni e a ricreare, sotto l'usbergo di quella medesima legge creata per combatterli, i monopoli sindacali d'infausta memoria.

Ma ciò non avverrà. Accanto alla tendenza, che ho descritta come del tutto contraddittoria allo spirito dell'ordine corporativo, si producono fenomeni, che sono, piuttosto, da considerarsene un'applicazione precoce, vorrei quasi dire esuberante. Alludo a quei tentativi di regolamento di interessi economici, cui le Associazioni procedono; talvolta, in linea di mera azione politica. Ne cito alcuni: l'accordo tra la Confederazione Bancaria e quella della industria per ridurre il saggio degli interessi; il regolamento delle tariffe tra l'industria della tessitura serica e quella della tintoria, stabilito tra le due Federazioni nazionali; l'accordo, per i prezzi del latte tra le Confederazioni dell'agricoltura, dei Sindacati e la Federazione dell'industria del Latte; l'accordo tra la Conferenza dei commercianti e la Federazione industriale delle calzature per il prezzo delle calzature di più largo uso; l'accordo tra gli editori di giornali e gli industriali della carta, per

il prezzo della carta da giornali; l'accordo per il prezzo di abbonamento ai giornali; e via dicendo. Tutti questi tentativi si svolgono fuori di appropriate forme legali e li caratterizza il fatto che le Associazioni si avvalgono dei loro poteri di supremazia sui singoli.

Ora le grandi Confederazioni dei datori di lavoro hanno, sì, l'obbligo, secondo il paragrafo ottavo della « Carta » di « promuovere in tutti i modi l'aumento e il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi »; ma, agendo su interessi che la dottrina fascista considera come interessi dello Stato e avvalendosi di poteri conferiti dallo Stato, è ovvio che esse debbono operare in precise forme legali, con piena responsabilità, sia perchè vi sono da rispettare questioni di forma essenziali all'ordine giuridico, sia perchè occorre non ledere, con iniziative disordinate, il concetto unitario della produzione, cardine dell'ordinamento corporativo.

Questo non può, è bene proclamarlo forte, diventare un ordinamento di espropriazione professionale. Lo Stato fascista non si dichiara agnostico dinanzi ai problemi economici, ma i sindacati non sono lo Stato ed è proprio perchè non è agnostico che lo Stato non può permettere il formarsi d'un economia di classe. Si può parlare di economia corporativa, ma intendendo che essa non ha nulla in comune con l'economia socialista, tanto meno con l'economia sovietica, o, rovesciando il fronte, con l'economia monopolistica dei cartelli industriali. Seguiamo il corso del pensiero di Mussolini, che, or non è molto, preannunziava ai lavoratori fascisti, l'avvento della nuova economia.

Già nella vostra relazione si ricorda quell'articolo del 2 febbraio 1922, del *Popolo d'Italia*, in cui, tra l'altro, scriveva: « Il sindacalismo fascista non esclude che in un lontano domani i sindacati dei produttori possano essere le cellule di un tipo nuovo di economia ».

Nel dicembre del 1925, alla Camera dei deputati, in contrasto con ogni direttiva particolaristica dell'economia, affermava: « Io credo che si debba arrivare ad una concezione unitaria dell'economia nazionale ». Dopo l'accordo di palazzo Vidoni, due anni prima, egli aveva già detto: « L'industria italiana fino ad oggi è stata individualista. È un vecchio sistema che bi-

sogna abbandonare. Bisogna costituire il fronte unico dell'economia italiana ». E ancora: « Bisogna orientare l'attività dei singoli e dei gruppi in vista di scopi generali e soltanto generali ». Nella relazione presentata al Senato, nel dicembre 1925, per il disegno di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, egli precisa: « Il fallimento dell'economia politica liberale è così eloquentemente provato dai fatti che non vi è bisogno di insistervi. Il fallimento è stato totale e irrimediabile, perchè in pieno regime liberale non era già più la domanda e l'offerta che determinavano le reali condizioni del lavoro, ma la forza politica delle organizzazioni. Nella pratica le leggi dell'economia liberale non funzionavano più, valeva invece la volontà del più forte. Non è contestabile che l'equilibrio necessario alla vita economica può essere molto meglio stabilito dall'intervento d'un giudice imparziale ».

Un'economia nazionale unitaria, dunque, il fronte unico dell'economia nazionale, un equilibrio economico nazionale e tutte le conseguenze necessarie, ideali e pratiche, da quelle di una solidarietà assoluta di tutti gli elementi della produzione a quelle di un coordinamento delle iniziative; tutto, però, intorno al suo asse naturale, ch'è quello di un giudizio imparziale; non, quindi, di una Associazione o di più Associazioni variamente coalizzate, secondo le evenienze, ma di organici sistemi di collegamento, di sintesi, acconci a rispecchiare tutti gli aspetti e a rispondere a tutte le esigenze di un determinato ramo della produzione.

È vero che i principî dell'ordinamento corporativo non pongono limiti al divenire sociale, ma è pur vero che ogni modificazione della struttura economica della società, delle sue connessioni, dei suoi rapporti, delle sue tradizioni, sarebbe deprecabile, se la provocassero solo artificiose combinazioni di forze o espedienti politici. Lasciare che la nuova economia si elabori in riparti di settore, come sono per loro natura le Associazioni, è un errore che noi non commetteremo. Tutto deve essere in tempo ricondotto al principio della Corporazione, che, felicemente coniugando alla volontà delle parti la volontà dello Stato, può sola garantire che la disciplina o, come ormai con brutta parola si dice, il controllo, non degenerino in assorbimento dell'iniziativa economica privata.

V'è chi, non contento di starsene, non noi, vigile, contro le traviazioni classistiche dell'economia in avvento, vorrebbe negarla o tagliarle la strada, protestando in sordina contro le prime attuazioni, tra le quali è da segnare la istituzione degli Uffici di collocamento. Non mancano mai, quando un popolo marcia verso nuovi assetti economici, sociali, politici, i seguaci dalla gamba corta. Sono costoro, nel caso nostro, alcuni, che, magari, convinti fascisti in politica, non lo sono altrettanto in economia, così come erano ieri liberali per sè e antiliberali con gli altri. Sol che guardassero nel vasto mondo, dove, come in America o in Inghilterra o in Germania, vivo è il tormento dei legislatori intorno ai fenomeni delle concentrazioni economiche, finanziarie, industriali, commerciali; dove si accaniscono lotte di predominio tra potenti compagnie accaparratrici di materie prime; dove le energie della produzione dimostrano, ormai, per mille segni, di spostarsi dalle vie battute dell'operosità individuale verso le nuove vie dell'operosità associativa; solo, ripeto, che guardassero con occhio attento, non potrebbero non rallegrarsi che ai grandi cimenti economici internazionali, non alcune categorie produttrici italiane si preparino, ma tutta l'Italia, rifacendo su nuove basi tutta la sua organizzazione economica, finanziaria, sociale. Ancora una volta, il fascismo non inventa, segue e prosegue, conchiude e anticipa; l'economia, che dall'ordinamento corporativo da esso dato allo Stato si esprime, è insieme l'interpretazione d'un fatto e l'annunziamento di principî nuovi per tutti i popoli.

Tale ordinamento sembra quasi regolato da un ritmo concentrico: gl'individui si autodisciplinano nelle rispettive Associazioni di classe; le classi si ordinano nelle rispettive funzioni di categoria, le varie funzioni di categoria si coordinano nelle rispettive corporazioni, le corporazioni si assommano nella Corporazione integrale, che è, in sostanza, lo Stato. Dall'individuo allo Stato è tutto un procedimento armonioso di energie, che non si annullano ma si avvalorano, non si abbassano ma si elevano, non si disperdono ma si indirizzano a un fine.

La crisi dello Stato liberale fu, in gran parte, determinata dall'indifferenza dei pubblici poteri verso l'attività del libero sindacato. Lo Stato fascista, al centro d'un processo come quello

che è descritto, è al sicuro da una crisi di tal sorta.

Il problema dell'organizzazione funzionale, secondario in un primo tempo, quando si doveva disporre la tessitura dei Sindacati e avviare la sistemazione pratica e giuridica del contratto collettivo, si pone in primo piano, ora. Non è un problema semplice, ma non è neppure di quelli che gli sfaticati chiamano formidabili per non risolverli. Non bisogna girargli attorno, ma affrontarlo. Non c'è che un mezzo: procedere in quella che il capo primo della *Carta del Lavoro* chiama organizzazione dello Stato corporativo. Ciò non significa, come alcuni intendono, fare le Corporazioni. Lo Stato corporativo non consiste tutto in queste. Ogni cosa a suo tempo. Ma il tempo della prima raccolta e assegnazione sindacale è conchiuso; il tempo è arrivato di rafforzare l'unità formale e sostanziale dell'ordinamento fin qui conseguito nell'unità giuridica dello Stato.

Il che importa, anzi tutto, che io chiarisca dinnanzi a voi la posizione del Ministero delle corporazioni. Ho già battuto su questo chiodo. Le idee intorno al Ministero e ai suoi compiti sono tuttavia, nei più, assai imprecise. Ciò dipende dal fatto che esso non ha il tipo ordinario del Ministero. È, piuttosto, un Ufficio centrale, che si qualifica dall'aver per titolare il Capo del Governo. È privo, infatti, di vere e proprie funzioni amministrative e tecniche, le prime essendo delegate ai prefetti, le seconde essendo di spettanza di altri Dicasteri; mentre ha compiti di altissima vigilanza, di disciplina corporativa e di coordinamento generale politico, tra le Associazioni reciprocamente e tra loro e lo Stato. Compiti tutti, che solo l'autorità del Capo del Governo può giustificare e che al Capo del Governo necessariamente si richiamano, dati i compiti che, a loro volta, le Associazioni debbono svolgere in tutti gli ordini dello Stato, sia legislativo, che esecutivo, che giudiziario. Il Ministero delle corporazioni, annullata la struttura parlamentare del passato regime, per il sopravvento della struttura corporativa e professionale, assume una posizione di centralità, che si connette, costituzionalmente, a quella della Presidenza del Consiglio. Non per nulla ne fu scartata l'impostazione economica e tecnica nel settore di altri

Ministeri. I problemi dell'ordinamento corporativo sono insieme morali, economici e politici, come il primo paragrafo della *Carta* afferma, e non possono, in alcun modo, ridursi a problemi di lavoro, di economia o di finanza. Di fatto, essi interessano le competenze di tutti i dicasteri. Se quello degli esteri ha ragioni di rapporto con gli Istituti dell'ordinamento corporativo per l'emigrazione e per molte altre attività, quello dei lavori pubblici ne ha per il collocamento della mano d'opera e per le emigrazioni interne; quello delle Comunicazioni per le Associazioni marinare; quello della giustizia e dell'istruzione per i collegi e gli ordini professionali. È superfluo ch'io illustri le attinenze dell'ordinamento con il problema dell'organizzazione tributaria dello Stato. Gli stessi Ministeri militari potranno trovarvi i quadri della mobilitazione civile. Ma il Ministero dell'interno, sopra ogni altro, ha nella formazione delle Consulte municipali, oggi, nell'amministrazione degli Enti di beneficenza e degli altri Consorzi, domani, per la parte che vi hanno e che vi avranno le Associazioni, assidui contatti con l'ordinamento corporativo. L'intervento da parte del Ministero dell'economia si verifica per ragioni evidenti, in linea tecnica ed economica. Su questo schema di competenze che debbono, ognuna per la sua parte, essere rigorosamente rispettate — voglio dire qualche cosa di più — ravvivate e precisate, il Ministero delle corporazioni ha un compito di coordinamento, di regolamento, di disciplinamento, che si esplica nel creare rapporti, nell'eliminare interferenze, nell'imprimere un indirizzo unitario ed organico.

Se così si prospetta il problema sostanziale, una serie di problemi formali ne discendono, che interessano tutta l'organizzazione amministrativa dello Stato.

La legge del 3 aprile e il Regio decreto del primo luglio 1926, prevedono la costituzione di organi statali di collegamento tra le Associazioni di classe e di categoria, cui si è dato il nome di organi centrali corporativi, che dovrebbero essere, in realtà, dei consigli o organi collegiali, coordinati ed unificati nel Consiglio nazionale delle corporazioni.

Fino ad oggi, ho già detto, nessuno di tali organi è stato costituito. Alle immediate esigenze di coordinamento si è provveduto o at-

traverso i Comitati intersindacali o dal Ministero con le Confederazioni nazionali, mentre era in corso la riforma dei Consigli dell'economia.

Ora, pure riconfermando, con il vostro relatore, che alla Corporazione si addiverrà in tempo opportuno, non ci si può non porre il problema della coesistenza di tanti organi. Se questi si trovassero a funzionare insieme, noi avremmo: al centro, il Comitato centrale intersindacale, il Consiglio nazionale delle corporazioni, il Consiglio nazionale dell'economia, le corporazioni nazionali; alla periferia, il Comitato intersindacale provinciale, i Consigli provinciali dell'economia, le corporazioni provinciali e, nell'ipotesi che, conservandosi l'Ente provincia, abbia un Consiglio di amministrazione, il Consiglio provinciale amministrativo. Ho tralasciato di ricordare altri Enti minori, statali o parastatali.

V'è chi si preoccupa di tanta complicazione. È giusto. Il fascismo essendo un processo costruttivo, e non un processo critico, ha, a differenza di altre rivoluzioni, proceduto per fasi che si superano l'una nell'altra, verso una semplificazione sempre maggiore. Si tratta di tendere, anche attraverso l'ordinamento corporativo, a tale semplificazione, per mezzo di opportune riforme, in connessione con la riforma della rappresentanza politica. Il Consiglio nazionale delle corporazioni, anzichè competere con il Consiglio nazionale dell'economia, vi si collegherà in reciproco rapporto di azione; corporazioni e Consigli provinciali dell'economia seguiranno lo stesso processo, nella formazione di un unico organo rappresentativo di tutti gli interessi locali corporativamente configurati, sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo istituzionale. Tutti gli altri organi o Enti si adatteranno a tale sistemazione, che potrebbe essere proseguita introducendo le rappresentanze professionali in tutti i Consigli delle diverse Amministrazioni, dove si trattino interessi di loro competenza.

Si avrà, su tale base, un'organica collaborazione tra le Associazioni e lo Stato, che consentirà di attendere per meglio valutare la convenienza e il modo di procedere alla costituzione degli organi corporativi per rami di attività e categorie funzionali. L'esperienza non ha ancora forniti dati sicuri circa le loro com-

petenze definitive. Si può solo dire che, considerati dal Regio decreto del 1° luglio del 1926 soprattutto agli effetti del contratto collettivo di lavoro e della conciliazione dei conflitti, essi trovano nella *Carta del Lavoro* una più vivace individuazione di funzioni e di compiti, che meriterà di essere tradotta in potenza effettiva e autonoma. Noi procederemo secondo il nostro metodo di saggi e di attuazioni intercedenti, di prove e di realizzazioni successive. L'ora della corporazione scoccherà nel pieno meriggio della nostra esperienza, quando le coscienze saranno mature e tutti gli elementi, economici, sociali, morali, politici, propizii.

Con questa esposizione, forse alquanto complessa, pur nella sua rapidità, il Governo vuole richiamare tutto il vostro interesse sui molteplici problemi dell'ordinamento corporativo, che non è solo argomento di competenza d'un Ministero, ma investe tutta la struttura dello Stato nella sua graduale trasformazione. Voi sapete con quale intensità di studi e di ricerche il mondo segua il nostro esemplare sforzo di riorganizzazione sociale e politica. Mentre si fa sempre più universale la tendenza a considerare dal punto di vista dei supremi interessi della Nazione i fenomeni della produzione, noi acquistiamo la coscienza che i nostri principii costituiscono davvero un'interpretazione nuova delle esigenze dello Stato moderno e della civiltà contemporanea. Le stesse classi lavoratrici manifestano la loro crescente sfiducia nello sciopero, nella autodifesa di classe, William Green il capo del sindacalismo americano, che dirige l'*American Federation of Labor*, parlando della collaborazione tra industriali e operai, diceva: «Io non voglio affermare che non vi sarà più contrasto sulla ripartizione equa delle ricchezze prodotte dai loro sforzi combinati, ma è sempre possibile d'intendersi, salvo qualche eccezione, su questo tema delicato, con una discussione diretta».

Oltre le vieppiù numerose affermazioni di tale tenore, noi apriamo una marcia, che già ci ha condotto su posizioni di avanguardia, da cui ci è dato volgere il nostro sguardo a più vaste e profonde risoluzioni. Non si tratta, in alcun modo, di tornare a viete concezioni dello Stato, contro le quali insorgerebbe la stessa complessità e novità della vita sociale

del tempo nostro. Se il regime liberale ha fallito, si è, soprattutto, perchè esso ha creduto di poter abbandonare alla iniziativa individuale, disorganica, discontinua, egoistica, gli interessi fondamentali della Società. Con il riconoscimento delle Associazioni professionali, come Istituti di diritto pubblico, l'ordinamento corporativo crea un sistema di organismi specializzati, attraverso i quali l'interesse dell'individuo si armonizza con l'interesse della categoria e questo con l'interesse dello Stato. Non voglio eccedere in ottimismo; ma quella comunicazione del singolo alla vita dello Stato, che il parlamentarismo aveva ridotta ad una effimera manifestazione di suffragio, cogli Istituti dell'ordinamento corporativo si fa durevole e organica. La dignità del cittadino si accresce nel riconoscimento della sua qualità di produttore e di lavoratore.

Se la parola « libertà », di cui tanto si è abusato anche contro il fascismo, può avere un significato concreto e positivo, quale mai altro può essere, se non quello che si esprime dall'organica interpretazione data dall'ordinamento corporativo alla partecipazione del cittadino alle funzioni pubbliche, partecipazione

che è la base medesima di una nuova vita rappresentativa?

Opera, quindi, la nostra di restituzione di valori, da quelli dell'individuo a quelli dello Stato. Se alcuno volesse indagare le cause di tanti risultati, una ne troverebbe, che tutte le precede e condiziona: quella di avere posto al sommo delle gerarchie ideali e spirituali dell'Italia fascista l'impresa del dovere.

« Rivoluzionario è un Governo che inserisce le forze sindacali nello Stato e dà a queste forze sindacali il loro posto nella vita. Ma noi diciamo: prima i doveri e poi i diritti ».

Sono parole del Capo ai lavoratori italiani. Esse suscitano degli impegni cui tutti gli italiani, produttori d'ogni attività, lavoratori d'ogni arte e d'ogni professione, faranno fronte con dignità e con disciplina. Sicuro di potere rendersene garante dinanzi a voi, onorevoli senatori, il Governo ha l'onore di chiedervi di dare la vostra alta e illuminata approvazione a questo bilancio. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	1,200,000 »
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	60,000 »
3	Indennità di missione al personale di ruolo ed a quello comandato a prestare servizio presso il Ministero, nonchè al personale estraneo all'Amministrazione per servizi di ispezione	80,000 »
4	Indennità, compensi ed altre spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle Associazioni sindacali e sugli Istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.	80,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero delle corporazioni, compreso quello di cui all'art. 3 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401	300,000 »
6	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	60,000 »
7	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero — Miglioramento e sistemazione dei medesimi	40,000 »
8	Acquisto di pubblicazioni e spese varie per il normale funzionamento della Biblioteca del Ministero	30,000 »
9	Spese per Consigli, Commissioni e congressi, escluse quelle di cui all'art. 4, comma 2°, del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401.	60,000 »
10	Indennità per intervento alle adunanze delle Giunte provinciali amministrative ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,970,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,970,000 »
11	Competenza ai Curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563		15,000 »
12	Spese casuali		100,000 »
13	Spese per telegrammi all'interno e all'estero; e per comunicazioni telefoniche interurbane (Spese obbligatorie)		20,000 »
14	Spesa per l'esercizio della vettura automobile per i servizi tecnici del Ministero		20,000 »
			2,125,000 »
TITOLO II.			
SPESA STRAORDINARIA			
—			
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.			
<i>Spese generali.</i>			
15	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale		120,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI			
—			
TITOLO I.			
SPESA ORDINARIA.			
CATEGORIA I. — Spese effettive.			
	Spese generali		2,125,000 »
		Totale	2,125,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	120,000 »
Totale	120,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria).	2,245,000 »
---	-------------

PRESIDENTE. Il disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno » (N. 1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme com-

plementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno.

PRESIDENTE. Dichiarò aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-22 » N. (1363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico » (N. 1369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio

decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (N. 1370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara » (N. 1372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente la istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore » (N. 1399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova » (N. 1407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica » (N. 1408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalto di opere di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalti di opere di bonifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione del 1° comma dell'articolo 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali » (N. 1422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica-

zione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali ».

Prego il senatore, segretario, on. Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1422).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, è sostituito il seguente:

« I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle finanze per il comune di Roma e dal prefetto della provincia per gli altri comuni, e gli altri per metà dal governatore per il comune di Roma e dal podestà per gli altri comuni, e per l'altra metà dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di:

80 nei comuni che hanno popolazione superiore a 250,000 abitanti;

60 nei comuni che hanno popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

40 in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

30 nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

20 in quelli che superano i 3,000 abitanti;

15 negli altri.

« La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente ».

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi » (N. 1427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1427).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La tabella del personale aggregato delle carceri e dei riformatori e degli assegni ad esso spettanti, allegata al Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, è, per quanto riguarda il personale sanitario e religioso, modificata come alla tabella allegata alla presente legge, firmata dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

(Approvato).

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge è data facoltà al Ministero della giustizia di procedere alla nomina dei sanitari presso gli stabilimenti penali di Castiadas, Santo Stefano, Capraia e Pianosa (secondo medico) e del cappellano presso le carceri giudiziarie e la casa penale di Roma.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a dare, di concerto con quello delle finanze, tutte le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

Tabella del personale sanitario e religioso aggregato agli Stabilimenti penali ed ai Riformatori e degli assegni ad esso spettanti.

SPECIE DEGLI AGGREGATI	Numero di essi	Iniziale	Dopo 4 anni	Dopo 8 anni	Dopo 12 anni	Dopo 16 anni	Dopo 20 anni
Medici	50	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000
	50	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500
	40	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000
	35	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	—
	28	6,000	6,500	7,000	—	—	—
Medici degli stabilimenti speciali di Asinara, Civitavecchia (medico capo), Gorgona, Mamone	4	7,000	8,500	9,000	—	—	—
Medici degli stabilimenti speciali Castiadàs, Santo Stefano e Capraia	3	10,000	12,000	—	—	—	—
Medici dello stabilimento speciale di Pianosa	1	15,000	18,000	—	—	—	—
	1	12,000	15,000	—	—	—	—
	212						
Cappellani	15	1,400	1,600	1,800	2,000	—	—
	30	2,000	2,200	2,400	2,600	—	—
	40	2,500	2,750	3,000	—	—	—
	50	3,000	3,300	3,600	—	—	—
	55	3,500	4,000	—	—	—	—
Cappellani delle carceri di Roma, Palermo, Napoli, Milano, Torino	5	4,500	5,000	—	—	—	—
	195						

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume » (N. 1344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre

1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari » (Numero 1441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei Commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale » (N. 1454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca una nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge-testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di fare l'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Amero d'Aste, Ancona, Appiani, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio d'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bonicelli Bonin Longare, Borromeo, Brusati Roberto.

Callaini, Camerini, Casati, Cassis, Cavallero, Chimienti, Ciccotti, Cittadini, Cito Filomarino, Conci.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Della Torre,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

De Lorenzo, Del Pezzo, De Vecchi, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari.

Gallina, Garavetti, Giordani, Giordano Davide, Greppi, Grosoli, Gualterio.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pironti, Podesta, Pullè.

Rattone, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salandra, Salata, Scaduto, Schanzer, Scherrillo, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Stoppato, Supino.

Tanari, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vitelli, Volpi, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Valenzani e Pironti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto ».

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, concernente la aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia ed Orsara di Puglia ed al comune di Fasano di parte del territorio del comune di Monopoli ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Valenzani e Pironti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (Numero 1471):

Senatori votanti	112
Favorevoli	90
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (N. 1348):

Senatori votanti	112
Favorevoli	97
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-22 (N. 1363):

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (Numero 1369):

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 1370):

Senatori votanti 112

Favorevoli 102

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (N. 1372):

Senatori votanti 112

Favorevoli 100

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (N. 1399):

Senatori votanti 112

Favorevoli 99

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (N. 1407):

Senatori votanti 112

Favorevoli 98

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme

per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica (N. 1408):

Senatori votanti 112

Favorevoli 100

Contrari 12

Il Senato approva.

Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (N. 1422):

Senatori votanti 112

Favorevoli 100

Contrari 12

Il Senato approva.

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (N. 1427):

Senatori votanti 112

Favorevoli 100

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (N. 1344):

Senatori votanti 112

Favorevoli 98

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441):

Senatori votanti 112

Favorevoli 100

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454):

Senatori votanti 112

Favorevoli 100

Contrari 12

Il Senato approva.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in sostituzione del senatore Beltrami, le cui dimissioni sono state accettate, ho chiamato a far parte della Commissione per il coordinamento della legge elettorale con la riforma della rappresentanza politica, il senatore Chimienti.

Comunico inoltre al Senato che ho chiamato a far parte della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge presentato oggi dall'onorevole ministro della giustizia per le « norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno » i senatori: Berio, D'Amelio, Melodia, Morello, Mortara, Perla, Schanzer, Soderini e Zupelli.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del per-

sonale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (Numero 1238);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e-segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543);

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253);

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista (N. 1523);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene

integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure (N. 1418);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2^a categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2^a categoria, a valle di Verona (N. 1389);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di Credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (Numero 1544);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione edilizia nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica veneta (N. 1559);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (N. 1527);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336).

La seduta è tolta (ore 19,15).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 1º giugno 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernenti prov-

vedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume (N. 1574);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse (N. 1575);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire (N. 1576);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano (N. 1578);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra (N. 1579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1927, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare (N. 1580);

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (N. 1584);

Modificazioni alla legge doganale (N. 1585);

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia (1586);

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle Aziende dei giornali (N. 1588);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10 milioni da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1590);

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (N. 1591);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini (Numero 1592);

Assegnazione alla Colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701.63. Ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 (N. 1593);

Approvazione della Convenzione e dello

Statuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale (N. 1594);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (N. 1595).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
